



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE

COPIA

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE	NR. Progr.	124
	Data	09/09/2014
	Seduta NR.	15

Adunanza ORDINARIA Seduta PUBBLICA di PRIMA convocazione in data 09/09/2014 alle ore 21:00.

Il PRESIDENTE ha convocato il CONSIGLIO COMUNALE nella sala consiliare di viale della Rinascita, oggi 09/09/2014 alle ore 21.00 in adunanza ORDINARIA di PRIMA Convocazione.

Fatto l'appello nominale risultano:

Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.	Cognome e Nome	Pre.
FERIOLI FERNANDO	S	LODI LAURA	S	GARUTTI MIRCO	S
RATTI ANDREA	S	MOLESINI MICHELE	S	BIAGI LORENZO	S
POLLASTRI GIULIO-MARIA	S	GOLINELLI GIOVANNI	S	BOETTI MAURIZIO	S
BENATI VALERIA	S	GULINELLI MICHELE	S		
SCACCHETTI MICHELE	S	POLETTI MAURIZIO	S		
MANTOVANI LETIZIA	N	BORGATTI GIANLUCA	S		
BALDINI CLAUDIO	S	PALAZZI SANDRO	S		
<i>Totale Presenti 16</i>			<i>Totali Assenti 1</i>		

Sono presenti gli Assessori: MONARI DANIELE, RIGHINI MASSIMILIANO, POLETTI LISA, MENGOLI FABRIZIO

Partecipa alla seduta il VICESEGRETARIO COMUNALE MONICA MANTOVANI.

In qualità di PRESIDENTE, il Sig. MICHELE SCACCHETTI constatata la legalità della adunanza, invita il Consiglio a deliberare sull'oggetto sopraindicato.

Fungono da scrutatori i seguenti Consiglieri: , , .

OGGETTO:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

Durante la discussione esce dall'aula il Consigliere Sig. Lorenzo Biagi (presenti n.15)

IL CONSIGLIO COMUNALE

Udita la relazione del Vice Sindaco Avv. Daniele Monari che integralmente di seguito si riporta:

VICE SINDACO:

“Buonasera a tutti. Oggetto della proposta di deliberazione è il Regolamento TARI.

Com'è noto a tutti è stata abrogata la TARES ed è stata introdotta, dal Governo, questa nuova tassa rifiuti. Dal primo gennaio del 2014 è in vigore questa tassa, è un'articolazione della cosiddetta IUC che insieme a IMU e TASI compone questa nuova tassa.

Sapete la genesi travagliata che ha la tassa rifiuti, che è cambiata continuamente, avevamo la TARSU, una TIA1, una TIA2, poi è diventata TARES, poi noi abbiamo fatto una TARES con una variazione che ci ha consentito, il Governo scorso, nell'ottobre, fino a giungere al 2014 alla TARI.

Ogni volta che siamo di fronte, anche se con elementi uguali, a una nuova tassa rifiuti dobbiamo approvare il Regolamento che disciplina quest'imposta.

In un Paese normale il Regolamento non ci dovrebbe essere tutti gli anni. A causa di questi cambiamenti ci troviamo ad approvare quasi ogni anno un Regolamento di gestione della tassa rifiuti che quest'anno si chiama TARI.

Ricordo che l'articolo 53, comma 16, della legge 388/2000 prevede, appunto, che i Regolamenti relativi alle entrate possono avere, ovviamente lo cito perché ha effetto retroattivo, nel senso che noi l'approviamo adesso però l'effetto della norma decorre dal primo di gennaio. L'unico vincolo che pone è di farlo entro il termine di approvazione del bilancio preventivo comunale, che sapete che per legge è stato stabilito al 30 settembre 2014.

Il Regolamento TARI, che disciplina l'imposta, sostanzialmente, soprattutto nella prima parte, non fa altro che ricalcare le norme di legge in quanto al 'Presupposto' e 'Soggetti passivi', alla 'Obbligazione tributaria' e alla necessità di un piano tariffario, al fatto che la TARI, come anche la TARES, ma non la TARSU, c'è l'obbligo di copertura del servizio, che nel piano finanziario deve essere impostato nel modo per cui la spesa deve essere pari all'entrata, cioè il servizio deve essere interamente coperto dalle tariffe applicate alla cittadinanza.

Ricordo questo particolare, che per un Assessore al Bilancio è fondamentale, da quest'anno questa imposta entra nel bilancio comunale, a differenza dell'anno scorso quando era TARES, quando era anche TIA, era nel bilancio del gestore, Geovest, e il Comune, di fatto, non ne aveva riflessi, non aveva riflessi sulla morosità, non aveva riflessi dal punto di vista di bilancio. Quest'anno invece, proprio per la sua natura volutamente tributaria e non più tariffaria, voluta dal legislatore, dal Governo, a imporre nella configurazione di questa nuova imposta sui rifiuti, entra nel bilancio comunale, ha diretti riflessi nel bilancio comunale e, dunque, c'è molta attenzione nel come sarà gestita.

Infatti gli atti fondamentali, che anche nel prossimo Consiglio comunale avremo da affrontare, oltre al Regolamento, che è qui in discussione, abbiamo anche la convenzione

con Geovest e anche il calcolo tariffario, e sarà l'insieme di questi tre atti che portano, appunto, la determinazione del Regolamento di gestione dell'imposta, delle tariffe e dei rapporti economici con il gestore, il nostro gestore che svolge il servizio per conto degli 11 Comuni soci di Geovest, società che sapete che da anni svolge questo servizio.

Dunque, la particolarità sostanzialmente del Regolamento, come tutte le imposte nuove, ha elementi che ci lascia, a livello interpretativo, qualche dubbio. E' un'imposta nuova, la stiamo anche sviscerando quest'anno, anche sperimentando.

Dunque, noi abbiamo anche delle idee di come muoverci al riguardo, visto che gli spazi di discrezionalità che ha il Comune nella gestione, sia dell'imposta a livello procedurale, e riguarda soprattutto il Regolamento, ma sia soprattutto anche rispetto all'imposta dal punto di vista tariffario, delle riduzioni, perché le esclusioni sono di legge, non è che noi possiamo, le fattispecie che sono per legge imponibili, escluderle perché ci sono più simpatiche, non so, escludere i ristoranti dall'applicazione dell'imposta il Comune non se lo può permettere, la legge non glielo consente, però ci sono degli spazi in cui la legge consente al Comune un margine di discrezionalità nell'incidere su alcuni aspetti della tariffa ed, eventualmente, su alcune riduzioni e queste le vedremo soprattutto negli atti che saranno oggetto di esame nel prossimo Consiglio comunale.

Dunque, la particolarità di alcuni aspetti procedurali di questo Regolamento è che disciplina anche aspetti come la riscossione, le dilazioni. Abbiamo cercato qui di predisporre anche in caso di morosità piani di dilazioni in considerazione al debito maturato. Gli importi minimi di riscossione, ecco, ovviamente deve essere una somma ragionevole, che l'agire del Comune per riscuotere non sia una spesa maggiore della somma da riscuotere, che viene fissata in 12 euro, se la somma è inferiore ai 12 euro il Comune si può – tra virgolette, consentitemi – 'permettere' di non riscuotere, perché il costo dell'azione di riscossione, di attivazione della procedura, riscossione coattiva è senza dubbio più onerosa.

Prevedere il sistema delle compensazioni. Questa è una cosa nuova e che dà il senso dell'efficienza dell'Amministrazione. In passato io spesso ho sostenuto l'irragionevolezza delle Pubbliche Amministrazioni che quando hanno un credito, e hanno anche un debito con un contribuente, chiedono l'intero pagamento, anche se loro stesse sono debentrici di un'altra somma, invece in questo modo, prevedendolo nel Regolamento, sono possibili le compensazioni tra il credito tributario del Comune e il debito, di qualsiasi natura, che eventualmente il Comune potesse avere con un'azienda, con un fornitore o altro.

Dunque io rimetto la decisione al Consiglio comunale, il Regolamento è stato anche esaminato in Commissione, avevamo presenti i funzionari di Geovest, nella persona di Scandellari, che è un funzionario rappresentativo di Geovest, e abbiamo sviscerato un po' tutti questi aspetti, soprattutto anche gli aspetti riguardo gli altri atti che saranno esame del prossimo Consiglio comunale, per cercare di avere un quadro dell'aspetto normativo, regolamentare e procedurale, e poi anche tariffario e anche nei rapporti con Geovest, a seguito della convenzione, più chiaro possibile. Grazie”.

Registrati i seguenti interventi:

CONSIGLIERE PALAZZI:

“Cercherò di sintetizzare, a beneficio dei cittadini, perché, devo essere sincero, in Commissione ho fatto parecchia fatica a capire un po' tutto, quindi immagino che chi ci ascolta da casa, o ci ascolterà, o ascolterà le parole del Consiglio, sulla base di quello che ha appena enunciato il Vice Sindaco, credo che sia difficile capire. Cercherò di sintetizzare

quello che ha detto lui, insomma, o quello che ho capito io.

Il discorso è questo: il servizio, a differenza degli anni precedenti, non viene più gestito interamente da Geovest, che si occupava della fatturazione, dell'incasso delle bollette, diciamo, delle fatture, bollette, perché erano tariffe che riguardavano appunto questo tipo di tassa, e tutto quello che ricavava dalla propria fatturazione serviva per compensare totalmente i costi della gestione. Cioè Geovest, praticamente, sulla base di quello che andava a fatturare, fatturava ai cittadini i costi presumibili dell'intero servizio.

Cosa cambia adesso, a differenza del passato? Che Geovest non si occupa più interamente del giro dei pagamenti, fattura al cittadino, ma il cittadino non paga più a Geovest, ma paga all'Erario. Perché è questa la differenza. Prima era una tariffa, quindi, diciamo, era un contratto giuridico tra due privati, diciamo così, adesso si passa da una normativa che vede lo Stato e il Comune... un Ente pubblico in mezzo, quindi naturalmente per il cittadino che non paga sono guai maggiori, nel senso che le fatture che il cittadino non onora alla scadenza sono suscettibili di essere poi – siccome è l'Erario che deve incassare l'importo - affidate a un avvocato, a uno studio legale se dopo i vari tentativi il Comune e Geovest non riesce a ottenere l'importo dovuto.

Questa è un'importante considerazione perché, a differenza di quanto accadeva prima, dove circa - mi hanno detto - l'8 per cento, se non sbaglio...".

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE PALAZZI:

"...7 per cento dell'intera popolazione fatturata non dava soddisfazione all'Ente, era morosa... - si dice "era morosa?" - si soffriva di una morosità del 7 per cento, quindi voi potete ben capire che su 2 milioni di euro, che è circa l'importo che Geovest incasserà a Finale Emilia, il 7 per cento sono 740.000 euro circa, ed è un importo abbastanza elevato.

Stavo dicendo che per il cittadino cambia questo aspetto qua, cioè il cittadino che è moroso si vede poi arrivare l'avvocato in casa e, quindi, diciamo giustamente anche, c'è una forma di imposizione più pesante con conseguenze giuridiche anche più gravi nei confronti di chi non rispetta il pagamento di queste fatture.

Questo è il primo aspetto principale.

Per la parte, diciamo, incassata da parte dei cittadini corretti, l'Erario trasferisce i soldi a cadenza, mi sembra, trimestrale - dico bene Vice Sindaco? Trimestrale, mi sembra? l'Erario al Comune - tutti i fondi incassati in quel periodo di fatturazione.

Alla fine del periodo, dell'anno, naturalmente Geovest va pagata, perché svolge un servizio che naturalmente è a pagamento, e il Comune, mensilmente, deve, diciamo, sulla base delle fatture emesse da Geovest e in base alla propria fatturazione, saldare, chiudere il cerchio e dare i soldi a Geovest per la propria gestione.

Questo, diciamo, è quello che avviene rispetto a quello che avveniva in precedenza.

Naturalmente, quando abbiamo sentito Geovest in Commissione, la settimana scorsa, anche Geovest non poteva darci un quadro preciso di quello che farà pagare a noi cittadini finalesi, perché tutto quello che poteva ipotizzare in tema di tariffe e in tema di pagamento di tassa sui cittadini dipendeva dalla verifica di questo Regolamento. Quindi loro ci hanno detto essenzialmente: noi non possiamo ancora stabilire delle tariffe ai cittadini, perché non avete ancora approvato il Regolamento, quando approverete il Regolamento, sulla base delle nostre proposte, allora noi riusciremo a fare un calcolo, una simulazione di tutto quello che avverrebbe se quello che noi vi proponiamo, il Consiglio comunale poi lo ratificherà, e sulla base di quello che verrà ratificato allora noi applicheremo i vari coefficienti, quindi, diciamo, spalmeremo sulla popolazione quello che

è giusto pagare, diciamo così.

Cosa cambia rispetto al passato? Noi, come opposizione, abbiamo verificato questo aspetto qua: noi temiamo che i costi... cioè le tariffe sui cittadini, con questo cambio di regime di Regolamenti, aggravino questa tariffa che è diventata tassa, perché? Sulla base di poche considerazioni che, diciamo, si riferiscono al fatto che ci sono tante abitazioni che sono ancora inagibili, e su quelle sicuramente i cittadini non pagheranno, che sia lecito o non lecito, che i Regolamenti lo prevedano, le leggi lo prevedano, sicuramente quindi la quota di sofferenza che probabilmente... adesso abbiamo il 7 per cento, si eleverà notevolmente, e questo cosa comporterà alla fine? Siccome Geovest comunque dovrà colmare i propri costi, perché è una società di servizi che deve chiudere il bilancio in pareggio tutti gli anni, vuol dire che l'eventuale aggravio di costi che non sarà in grado il Comune di saldare e di compensare ricadrà sui cittadini l'anno successivo. Vuol dire che se dal 7 per cento si passerà al 10, si passerà al 12, l'anno successivo noi pagheremo ancora, probabilmente, una tariffa maggiore di quella che abbiamo pagato quest'anno.

Ma questa, diciamo, è una considerazione che è difficile dimostrare, ma che possiamo solo ipotizzare sulla base dell'andamento che c'è, generale, cioè la crisi, la gente che fa sempre più fatica a pagare, il fatto che la pressione fiscale non si allenta, aumenta sempre di più, la gente dovrà fare delle scelte e quindi, probabilmente, questa sarà una di quelle tasse che tenderà a pagare, secondo me, con più fatica.

Un'altra cosa che abbiamo potuto ancora verificare, e che ci porta appunto a questa considerazione, è che non vengono tanto allentati quei parametri che, diciamo, collegano la tassa alla persona ma, invece, ci sembra che sia rimasto ancora il concetto del fatto che più uno ha un'estensione, più uno ha una casa grande e più deve pagare, come se una famiglia di due persone, non so, abita in un appartamento di 100 metri, a differenza di quelli che ci abitano in cinque, diciamo, va tutto a discapito di quelli che sono in famiglie meno numerose e che, quindi, pagano, pro capite, una tassa proporzionalmente maggiore.

Questi meccanismi sembra siano stati introdotti molto parzialmente e quindi, diciamo, da questo punto di vista non è cambiato niente rispetto al passato, quando invece tutti auspicavamo che ci fosse maggiore elasticità ed equità nel tener conto dell'espansione... diciamo, nella dimensione della tassa in base... applicata alla dimensione e alla proprietà che uno possiede.

Io adesso non avrei da aggiungere altro, nel senso che magari mi affido ai miei colleghi per completare questo mio discorso e quindi, diciamo, concludo così questo mio intervento”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie, Consigliere Palazzi. Prego, Consigliere Biagi”.

CONSIGLIERE BIAGI:

“Io, come ho già avuto modo di anticipare al Presidente del Consiglio nei giorni scorsi, purtroppo, per ragioni personali devo abbandonare il Consiglio.

C'erano delle interrogazioni che avevo presentato e che per stasera era prevista la risposta, sono l'interrogazione n. 8, n. 9 e n. 11 riguardanti il processo partecipativo, la chiusura del centro prelievi di Massa Finalese e l'acquisizione di beni e servizi attraverso soggetti aggregatori. Io chiedo, se è possibile, di ricevere risposta scritta, poi valuteremo, anche ai sensi della risposta, se mantenerle nel prossimo Consiglio comunale e fare il dibattito comunque o, eventualmente, se ritirarle perché siamo soddisfatti della risposta scritta.

Colgo l'occasione anche per dire - dato che non mi è stato concesso prima e non ho voluto farlo - che risponderò anche a ... le chiamo "accuse", anche se tali in realtà non sono, della Consigliera Benati, di prima, risponderò in I Commissione, perché mi sembra il luogo più opportuno e idoneo. Grazie".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Grazie a lei, Consigliere Biagi. Quindi, se ho ben capito, per quanto riguarda gli oggetti n. 8, 9 e 11 lei, insomma, gradirebbe risposta scritta. Va bene. Sarà nostra cura inviarle nel minor tempo possibile la risposta scritta alle sue interrogazioni. Grazie, Consigliere Biagi.

Chi chiede la parola? Prego, Consigliere Boetti".

CONSIGLIERE BOETTI:

"Allora, ero presente in Commissione come uditore, non è la mia Commissione, comunque, sì, ho cercato un po' di capire anch'io, insieme al Consigliere Palazzi, anche insieme poi all'Assessore, perché è molto complessa l'operazione che è stata presentata.

Io ho tanti dubbi, li ho espressi in Commissione, a cominciare subito dal Collegio dei revisori, che doveva essere insieme... doveva arrivare la convenzione che i revisori hanno bocciato, quindi hanno bocciato e dovrà essere ripresentata.

Noi, ovviamente, ci abbiamo ricamato sopra, giustamente, perché nel momento in cui io devo fare un Regolamento, e di cui il rappresentante Geovest presente, l'ex Assessore di Sant'Agata, mi sembra..."

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

"...ex Assessore, insomma, lui dice: 'sì, per la convenzione possiamo aspettare, però il Regolamento ci serve per fare le tariffe Geovest'. Quindi è come se noi gli diamo la convenzione di fare le tariffe prima ancora della convenzione, quindi sembra quasi che sia già acquisito, che sia Geovest quello che dovrà raccogliere il pattume a Finale, invece nel momento in cui questa sera fosse arrivata la convenzione, insieme al Regolamento, avremo parlato giustamente di un oggetto insieme e quindi si poteva tranquillamente discutere, invece così adesso discutiamo questa sera del Regolamento, quando sarà il momento discuteremo della convenzione, quando la Geovest, in funzione del Regolamento, farà le tariffe, andremo a discutere anche sulle tariffe, quindi il discorso del pattume come minimo sarà in tre serate, in tre Consigli, perché adesso non so, verrà pure questa convenzione..."

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

"...o due, o la prossima sarà insieme, quindi è una dilazione molto lunga.

Quindi ci andremo a ripetere anche la prossima volta su queste argomentazioni, quindi non siamo solo noi che ci ripetiamo su tutte le cose, ma anche quest'Amministrazione, insomma, ultimamente latita su questo argomento.

Un altro punto, per arrivare poi ad altri riferimenti. Noi sappiamo... almeno noi, non so se lo sanno anche gli altri Consiglieri, spero, credo, i cittadini, che quest'anno con una delibera regionale, provinciale, Geovest non può più conferire i rifiuti urbani, a meno che di qualche piccola parte, alla discarica di Finale Emilia, quindi alla discarica di Finale Emilia

non arriva più il pattume, ma deve essere portato all'inceneritore a Modena.

Quindi noi abbiamo chiesto a Geovest cosa costa quest'operazione, perché ovviamente quest'operazione va a finire sul bilancio e, quindi, il signor responsabile ci ha detto che conferire il pattume alla discarica di Finale Emilia costa 80 euro a tonnellata, invece portarlo all'inceneritore a Modena sono 120 euro a tonnellata, quindi è il 50 per cento in più. Quindi è un 50 per cento che, probabilmente, sicuramente sarà spalmato su tutti i cittadini, e non ci sarà solo quello che ha detto il Consigliere Palazzi, di aumento, quel 7 per cento, teorico, non si sa come, del recupero, ma sicuramente ci sarà anche l'aumento del conferimento di tutto il pattume a Modena, perché quello della Geovest è stato chiaro. Quindi la Geovest si vuol far pagare.

La Geovest, che è una partecipata, quindi con 11 Comuni, come l'ASP, e come le altre, vuole i soldini. Presenta bilancio zero, né negativo, né positivo, zero, e quindi pareggia, e lo dice nel PEF che hanno presentato, c'è in un punto dove i Comuni soci partecipano al pareggio di bilancio. Quindi già questo dà un certo disturbo. Quindi il pareggio di bilancio ce lo cucchiamo noi, perché ovviamente tutto deve essere spalmato al 100 per cento. Quindi anche questa sala cercate di non fare sporco, perché i locali pubblici il Comune non paga il pattume, lo pagano i cittadini, quindi cerchiamo di fare meno sporco... perché c'è scritto nel Regolamento, articolo...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“Certo. Però, no, io voglio dire questo, noi andiamo adesso a trattare un Regolamento, a votare un Regolamento sul pattume, però bisogna andare a leggere, bisogna anche capire quello che c'è scritto. Cioè è troppo facile, tiriamo su... vogliamo capire quello che c'è scritto, quindi...”.

(Intervento fuori microfono del Vice Sindaco)

CONSIGLIERE BOETTI:

“Certo, e la pagano i cittadini, non lo paga il Comune, cioè il Comune...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“Eh beh, certo, perché... No. Dove voglio arrivare? Voglio arrivare anche a beneficio di un'interrogazione successiva, così la elimino, l'interrogazione, quella che è dopo, quella dell'igiene della città, che ci sono talmente tante iniziative che costano nelle “casse” del Comune più di 200.000 euro...”.

(Intervento fuori microfono del Vice Sindaco)

CONSIGLIERE BOETTI:

“...e se lo andiamo spalmare su tutti i cittadini, praticamente ci sono tanti cittadini, tutti, pagano il pattume prodotto da altri; se invece nel Regolamento, o in altro Regolamento, o in qualcos'altro venisse anche la dicitura per dire: no, gli Enti, o quello che produce, quello che fa sporco, eccetera, eccetera...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“Mah, Carnevale, perché è quello menzionato da Geovest, non è menzionato da noi”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“Non c’è mica solo Carnevale, c’è di tutto, per carità, davanti alle scuole, tutto, tutto il pattume pubblico, quindi c’è da stare attenti, perché è troppo comodo “Ah, guarda qui, guarda là”, perché intanto poi lo pagano i cittadini, non lo paga l’Amministrazione. Era questo...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“Eh beh, certo”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“No, cioè, siccome doveva partire a gennaio il problema...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“E’ questo. Lo sporco generato sul posto pubblico lo deve pagare...”.

CONSIGLIERE PALAZZI:

“Cioè, voglio dire, mi sembra che ci sono una quarantina di occasioni durante l’anno in cui... manifestazioni, ritrovi, c’è Finalestense, c’è il Carnevale - questo mica per parlare male -, di fatto si produce un costo aggiuntivo alla collettività perché? Perché Geovest in tutte queste occasioni interviene con i propri mezzi, specie fuori orario, con straordinari, non in una situazione di normalità, di un lavoro standard, sono costi aggiuntivi pagati molto di più rispetto alla normalità perché Geovest interviene per pulire la piazza, per pulire quello, per pulire quell’altro. Questi sono costi che dovrebbero essere sostenuti dall’Amministrazione pubblica, visto che sono... oppure dagli stessi organizzatori, secondo un principio di logica e di “tu fai sporco, dove fai sporco pulisci”, ma ognuno paga lo sporco che fa a livello di casa sua o della propria attività economica e della propria impresa.

Quello che ci chiediamo è: perché non ci sia un meccanismo previsto dove, nelle occasioni in cui ci sono queste manifestazioni, perché devono pagare i cittadini? E’ questo che non si riesce a capire. Perché il costo complessivo di queste 40 manifestazioni deve essere addebitato sulle fatture, spalmato sulle fatture – aspetta che finisco – che poi pagano i cittadini, che fanno parte del conteggio, e che io trovo sia un concetto ingiusto, nel senso che il cittadino perché deve pagare per lo sporco che viene fatto da altri in un luogo pubblico, per di più? Finisco”.

(Interventi fuori microfono non udibili)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Devo rilevare che comunque aveva la parola il Consigliere Boetti”.

(Interventi fuori microfono non udibili)

VICE SINDACO:

“Per chiarezza. Allora, abbiamo detto che...”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Ho detto: il Consigliere Boetti”.

VICE SINDACO:

“No, no, voglio solo chiarire quello che stanno dicendo, che sostanzialmente è corretto.

Geovest, come abbiamo detto, nel calcolo della tariffa che attribuisce, cioè che valuterà... o meglio, il Comune di Finale Emilia - prima era Geovest che lo faceva, adesso è il Comune di Finale Emilia, perché il potere impositivo ce l'ha il Comune di Finale Emilia - cosa fa sulla base...? Deve valutare, per legge, tutti questi costi, i costi di pulizia delle piazze e, dunque, se ci sono molte feste, se c'è molto Carnevale, se ci sono tante iniziative, che devono passare a pulire, aggravano questo piano finanziario e i costi generali.

Le oasi ecologiche, noi ne abbiamo due nel nostro Comune, sono costi aggiuntivi, fanno un servizio, bene, ma sono costi aggiuntivi che richiedono costi e personale, se ne vogliamo mettere una terza aumentano ancora questi costi e il piano finanziario che andrà a determinare le tariffe potrebbe essere aggravato. In questo senso.

Oltre ai costi che Geovest sopporta, di mera raccolta dei cassonetti, ci sono i costi di pulizia dei luoghi pubblici, i costi di gestione delle oasi ecologiche, tanti costi che rientrano nell'azione pubblica e che faccio fatica a non individuare come non dei cittadini perché... nel senso, l'attività pubblica, che poi uno ci sia andato o no al Carnevale, ma il Carnevale è dei cittadini, è della cittadinanza, dunque... il gettito è del Comune, non può pagare il Comune perché è se stesso, capito?, e ha un servizio che per legge deve essere coperto dalle entrate. Per legge.

Niente. Questo era solo per chiarire come avviene il piano tariffario, che è un argomento che per farlo – come diceva bene Boetti - serve poi il Regolamento, ma sarà discusso eventualmente al prossimo Consiglio comunale ma, di fatto, questa pulizia delle piazze, queste attività sono un costo che, come in tutti i Comuni, non è solo Finale Emilia, hanno un costo.

Però ricordo che Finale Emilia con la discarica riesce ad avere un prezzo agevolato, questo è vero che lo dice. Quando cesserà - il prossimo anno, non quest'anno - si porrà il problema della maggiorazione, consegnare le tonnellate di rifiuti all'inceneritore costa di più, l'ha detto quello di Geovest, è un dato di fatto, che si verificherà eventualmente quest'altro anno, anche se noi abbiamo le nostre idee sul punto e poi, eventualmente, in risposta finale le rendo note”.

CONSIGLIERE BOETTI:

“No, per continuare. Adesso l'amico Consigliere Palazzi, sì, mi ha... no, ha fatto benissimo, no, no, per carità, è intervenuto anche... no, per dare un senso, insomma, il pattume è come sbandierano tutti i giorni anche per la TASI, che è venuta fuori proprio una legge, che con la TASI si va a prendere tutto per pagare tutti i servizi del Comune, luce, pulizia delle strade e manutenzione, quindi la TARI, che è il pattume, è la stessa

cosa, che dobbiamo pagare tutto al 100 per cento, anche quello che fanno gli altri.

Quindi tutti quelli che buttano l'amianto nei campi, quello lo viene a prendere Geovest, e costa lo smaltimento, quindi ce lo cucchiamo noi, non è che quello prende una multa oppure c'è qualcuno, le GEV, che vanno a vedere e sfortunatamente non riescono a vedere, oppure questi passano perché fanno i furbi, cioè c'è tanta gente... se uno gira per Finale abbiamo dei mucchi di qua e di là di tante cose, anche nocive, Geovest le va a prendere, però ce le addebita, quindi noi dovremmo anche essere più sensibili verso quelli che sporcano e buttano fuori dalla finestra tutto il pattume.

Adesso questo non ha colore, rosso, bianco o verde, attenzione, quindi va a incidere su Geovest, perché Geovest l'ha detto l'altra sera, cioè "tutte queste ore, manodopera, sono costi che noi dobbiamo addebitare, che il Comune ci deve pagare", che quindi lo devono pagare i cittadini, spalmato proporzionalmente per la tariffa, i metri, quello che è la casa, eccetera, eccetera. Quindi ciò è importante.

Ma in tutto questo contesto ci sono, appunto, come dicevo prima, dei punti oscuri come, ripeto, il discorso che viene bocciata la convenzione dei revisori dei conti, perché c'è qualcosa che non torna. Non torna su questo... E, soprattutto, per quanto riguarda le eventuali tariffe che ci piacerebbe sapere, quando è il momento, cosa andremo a discutere e far pagare ai cittadini perché, adesso, io non so quando verrà messa in opera quest'operazione, il rappresentante di Geovest chiede di fare la fatturazione ogni tre mesi, e quindi qui siamo... quest'anno non abbiamo pagato niente, dovranno pur arrivare queste benedette bollette. Adesso abbiamo anche la TASI. Quindi ci troveremo alla fine dell'anno che abbiamo anche tutto il pattume, se per caso... entro la fine dell'anno, perché il Regolamento, questo che andremo a votare, entra in vigore dal primo gennaio 2014, oggi siamo a settembre e votiamo una cosa del primo gennaio 2014, non è del 2015, 2014, una cosa già passata.

Quindi uno poteva fare tutto quello che voleva già nei primi sette o otto mesi, poteva fare dei casini incredibili, perché intanto non succede? No, il Regolamento dal primo gennaio. Quindi è tutto da rivedere questo ragionamento.

Questo era per dare l'incipit a tutto il dibattito, che spero sia interessante, perché poi c'erano tanti altri argomenti su questa materia".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Grazie, Consigliere Boetti. Altri? Prego, Consigliere Poletti".

CONSIGLIERE POLETTI:

"Allora, alcune considerazioni che si prestano su questa che, dobbiamo essere molto chiari, è una tassa profondamente iniqua, e adesso cercherò di spiegare perché.

Primo elemento. Intanto voglio ricordare che all'atto della presentazione del bilancio di previsione quest'Amministrazione comunale ha posto una cifra in ingresso sui rifiuti di circa 2 milioni di euro senza giustificare, spiegare in maniera chiara, argomentare i 2 milioni di ingresso. Non si è parlato di tariffe, si parla adesso di Regolamento, questa sera non si parlerà di convenzione.

I Comuni virtuosi, indipendentemente dal colore, non mi interessa rosso, bianco o nero, e il dirigente di Geovest che in Commissione ha parlato l'altra sera, è stato molto chiaro, ci sono dei Comuni che all'atto della presentazione del bilancio di previsione hanno posto in votazione le tariffe, il Regolamento e le convenzioni, in modo che fosse – a proposito di trasparenza - trasparente il percorso dell'ingresso di questa cifra. Qui la trasparenza, come abbiamo dimostrato prima, non esiste, è un *modus operandi* classico della vostra Amministrazione. Perché porre 2 milioni in ingresso di rifiuti e non spiegare

come, dove, quando e perché, e farlo in maniera postuma, e a tappe, mi pare che sia un fatto profondamente non trasparente. Questa è la premessa.

Andiamo alla questione: perché è una tassa iniqua e sarà una tassa che peserà fortissimamente sui cittadini e sulle imprese? Perché le due componenti del tributo sono: la quota fissa, commisurata sulla superficie, quindi anche qui siamo di fronte a una tassa sul possesso, e poi c'è la quota variabile, commisurata sulle produzioni vere e proprie. Ma voi capite molto bene che siamo di fronte all'ennesima tassa che colpisce, appunto, la proprietà, e quindi è iniqua.

Perché... e ci sono degli elementi assolutamente veramente a mio parere scandalosi. Quando l'articolo 3 del Regolamento dice che "il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte a qualsiasi uso adibiti suscettibili di produrre rifiuti", cioè si parla di un possesso che è suscettibile a produrre rifiuti. Questa è una componente nuova e iniqua".

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE POLETTI:

"Nuova e iniqua. La peggiore rispetto a prima.

Poi ci sono degli elementi... per esempio all'articolo 9 di questo Regolamento che, peraltro, voglio ricordare, ci è stato presentato – Sandro - quattro giorni fa, anche qui la mancanza veramente di programmazione amministrativa e di mancanza di rispetto, poi veniamo accusati noi di fare azioni... ma non ce ne frega assolutamente niente, però noi le azioni le facciamo perché vogliamo scoperchiare il coperchio e non abbiamo paura di niente - di niente -, e nemmeno dei ben pensanti, soprattutto i ben pensanti, a noi non ce ne frega nulla dei ben pensanti, noi andiamo avanti perché chi amministra deve rispondere ai cittadini e basta, in maniera trasparente su tutto, deve essere un vetro, uno specchio, libero, aperto.

E qui invece, a proposito di trasparenza, ci si presenta un Regolamento quattro giorni fa, e noi ce lo studiamo, perché io vorrei vedere se i componenti della maggioranza hanno cercato di approfondire per vedere se in questo Regolamento ci sono dei passaggi scorretti, e noi qualcosa abbiamo trovato.

E in effetti, tornando al Regolamento, all'articolo 9 si dice che: la presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica, costituiscono presunzione dell'occupazione o conduzione dell'immobile, e quindi ha l'attitudine a produrre rifiuti. Cioè qui siamo arrivati a dire che una casa che ha degli arredi, in cui una persona non ci vive, e non ha nemmeno un allacciamento, dovrà pagare perché ha degli arredi. Questo è un elemento che mi pare sia profondamente ingiusto.

In effetti viene proprio considerato: abitazioni non occupate, ma tenute a disposizione con presenza di arredi, abitazione del numero occupanti di almeno un occupante. Quindi va tassata - va tassata - anche se nessuno c'è dentro. Mi pare che questo sia un elemento, ripeto, grave è dir poco.

E poi c'è un altro elemento che viene ricordato all'articolo 12, quando si dice che: non sono considerate ai fini della determinazione del numero dei componenti quelle persone che non sono presenti nell'abitazione, tipo l'anziano che è collocato in casa di riposo, il soggetto che svolge attività di studio all'estero per un periodo superiore a sei mesi e il caso di soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie, di cure o assistenziali, o comunità per un periodo - sempre qui - superiore ai sei mesi.

Però quando questi soggetti rappresentano l'unico componente del nucleo familiare

si considera, ai fini del calcolo, un unico componente lo stesso. Cioè un anziano - io lo capisco così, poi mi può smentire, ma vediamo se ho capito - che è in casa protetta, da solo, non ha nucleo familiare, c'è solo lui, ha una casa arredata, su quella casa, arredata, pagherà. Vi pare che sia una cosa accettabile una cosa del genere?

Io mi appello ai componenti della maggioranza, che dovrebbero, se fossero davvero al servizio dei cittadini, verificare questi aspetti, perché sono aspetti che vanno contro ai nostri cittadini. Non fate le uscite dei ben pensanti, queste sono le cose concrete, di chi amministra, deve pensare ai cittadini sempre, e non deve temere nulla.

E poi veniamo a scoprire che l'impatto sui cittadini di questa tassa è profondamente forte. Intanto il dirigente ci ha parlato di un famoso 12 per cento. Che cos'è la questione 12 per cento? Noi abbiamo avuto il terremoto nel 2012, è stato stimato circa un 12 per cento di abitazioni inagibili, quella quota veniva coperta dall'intervento regionale, perché l'attività di gestione di recupero dei rifiuti ha dei costi fissi; ora - ci è stato detto in Commissione - che non si sa se questo 12 per cento verrà ancora coperto dall'azione regionale, e se - questo io riporto, poi mi risponderà - non verrà coperto sono costi in più che gravano sulle nostre teste.

Poi, anche qui, alla presentazione - ritorno - del bilancio di previsione non ci è stato assolutamente detto che c'è un elemento di discrezionalità che il Comune può avere nel portare avanti delle ulteriori agevolazioni, non ci è stato detto, e qui poniamo una questione: qual è la possibilità discrezionale che l'Amministrazione comunale ha di portare delle agevolazioni? E' il 7 per cento. Il massimo consentito dalla legge è il 7 per cento.

Noi, se ci fosse un atteggiamento trasparente e coerente, avremmo dovuto sapere all'atto del bilancio di previsione qual è l'intenzione dell'Amministrazione comunale su questo 7 per cento, avremmo dovuto sapere che c'è quella quota del 12 per cento, che vedremo come andrà a finire.

E poi c'è un fatto: questa tassa produce iniquità su iniquità. Perché c'è una sequela corposa e molto lunga di tutta una serie di superfici che verranno tassate e che vengono considerate di presunzione - questo è il fatto - di produzione di rifiuti.

La verità è che queste sono tasse che, veramente, colpiscono direttamente i cittadini e le imprese in un momento in cui la situazione economica voi tutti credo sappiate quale sia. Quindi è assolutamente inaccettabile.

Altro elemento, altra considerazione: non si parla di raccolta differenziata, un piano dei rifiuti. Io non ho letto un passaggio sulla questione della raccolta differenziata.

Domanda: la raccolta differenziata aumenterà o diminuirà i costi? Ci saranno riduzioni delle tariffe o agevolazioni oppure no? Su questo non si fa assolutamente menzione. Mi pare che sia anche questo un elemento assolutamente grave.

Vogliamo capire se la raccolta differenziata porta anche una riduzione dei costi, oltre a un'azione virtuosa, quella naturalmente c'è, ma se non porta a una riduzione, o se porta addirittura a un aumento qui non è menzionato.

E questo è quello che noi dobbiamo denunciare, per l'ennesima volta, ripeto anche qui, ribadendo il concetto che prima ho detto che, veramente, quest'Amministrazione è sbandata su tutto, è sbandata...

Io, ripeto, cito delle Amministrazioni che sono di Sinistra, come voi, cito il Comune di, mi pare, San Giovanni in Persiceto, che veniva citato dal dirigente nell'occasione della Commissione, dove ha fatto in maniera molto trasparente quel Comune: all'atto, ripeto, di tutta questa discussione non sappiamo neanche le tariffe che pagheremo, le immaginiamo, che saranno certamente in aumento.

E, d'altra parte, basta che voi leggete qualche articolo sulla stampa specializzata, dove hanno fatto delle proiezioni molto chiare, e dicono molto semplicemente, queste

proiezioni, che c'è un aumento molto forte, che può anche andare dal 15-20 per cento”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE PALAZZI:

“Sì, però lei si vada a leggere alcune pubblicazioni, e qui è molto semplice, e qui il potenziale di aumento è molto semplice, il potenziale di aumento, poi quando andrete a descrivere in maniera analitica tutti i conteggi vedremo come saranno le cose, ma qui abbiamo un potenziale 12 per cento di aumento se non ci sarà copertura con l'intervento regionale; non sappiamo ancora se voi applicherete quel 7 per cento; ci sarà – ci ha detto il dirigente - un aumento dei costi di trasferimento del tonnellaggio, qui si parla di 40 euro in più a tonnellata, quindi se 1 più 1 più 1 fa 3, qui i conteggi parlano di un evidente aumento, e quindi l'impatto sui cittadini sarà un impatto molto molto gravoso.

Ultima cosa: anche qui, portare avanti un *iter* a passi. Stasera Regolamento, non sappiamo le tariffe; convenzione, non si sa quando. Questo è segno di assolutamente - ripeto ancora - mancanza di chiarezza, perché ce la fanno tutti a fare un bilancio di previsione apponendo delle cifre stimate, mettiamo una cifra, la mettiamo, 2 milioni di euro, e io vorrei che però questa cifra me la dovete spiegare.

Io questo lo sollevai - se ti ricordi, Sandro - anche nella discussione di giugno sulla questione del bilancio di previsione, perché poi ci troviamo a spizzichi e bocconi a vedere poi tutti questi aumenti che arrivano, in sordina, uno dietro l'altro.

Quindi l'atteggiamento nostro è di forte – almeno, mio personale, non so i colleghi cosa faranno, ma immagino - criticità su tutti i fronti su questa faccenda, su tutti i fronti, con zone d'ombra evidenti.

Ci sarà un impatto molto forte sulle imprese. Le imprese sono mesi, da quando si è parlato di TARI, che stanno dicendo che questa avrà un peso violento sulle attività imprenditoriali.

Poi, evidentemente, mi riservo in dichiarazione di voto di fare ulteriori considerazioni, anche in base a quello che dirà l'Assessore su questi argomenti che io ho appena citato”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Chi chiede la parola? Prego, Consigliere Borgatti”.

CONSIGLIERE BORGATTI:

“Io da un punto di vista... non ho niente da aggiungere alle considerazioni che hanno fatto i colleghi Palazzi, Poletti e Maurizio Boetti, che hanno seguito tutto l'iter delle Commissioni, della quale io non faccio parte.

Tuttavia, per quello che riguarda Geovest, mi sembra che debba essere ricordato un grosso debito che ha nei confronti di questa comunità la gestione pubblica di Geovest, e mi riferisco al fatto che alcuni anni fa è stato comperato da Geovest un ex maglificio, con annessa abitazione e con annessa palazzina, che è costato allora fior di quattrini, dove avrebbe dovuto sorgere la nuova sede di Geovest...”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Credo sia doverosa una rettifica, lei sta parlando di Sorgea e non di Geovest”.

CONSIGLIERE BORGATTI:

“Sorgea l'aveva comprato per Geovest. Doveva venirci la nuova sede di Geovest, che poi è stata fatta...”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Non mi risulta, comunque...”.

CONSIGLIERE BORGATTI:

“...a Sant'Agata Bolognese.

In ogni caso, sia Sorgea, sia Geovest... è stato comprato da Sorgea ma doveva essere utilizzato da Geovest ma, comunque, sia Sorgea sia Geovest sono società pubbliche di cui è socio il Comune di Finale Emilia, e sono stati spesi fior di milioni per una struttura che è fatiscente e sta crollando.

Ancora una volta gruppi privati, e potremmo fare nomi e cognomi e indirizzi, hanno fatto i loro affari traendone lucro non cessante a spese dell'Erario pubblico, a spese delle nostre tariffe di Geovest.

Poi mi scappa da ridere che qui stiamo a discutere 1 euro in più, una persona in più, 1 metro quadrato in più, quando il denaro pubblico è stato speso per alleggerire le situazioni personali di alcuni con cifre ingentissime che sono state pagate da tutti noi.

Credo che l'Amministrazione comunale di Finale Emilia potrebbe avere - siccome non ha, quest'Amministrazione, e ci tiene sempre ad avere una discontinuità con quelle passate - l'occasione per alzare il dito e dire: 'adesso cosa facciamo? Lo vendiamo questo stabile? Qualcheduno ci ridà indietro i soldi?' Cioè, non lo so”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Altri? Se non ci sono altri, l'Assessore per la replica e poi le dichiarazioni di voto. Prego, Vice Sindaco Monari”.

VICE SINDACO:

“Allora, anzitutto la TARI, come già la TARES e la TARSU... molti aspetti sollevati, di iniquità, sul fatto che, ahimè, elemento fondamentale del presupposto imposta sono le superfici, io posso condividere e sottoscrivere gli elementi di illogicità di questa tassa ma, ahimè, c'è una legge a cui non mi posso sottrarre”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SINDACO:

“Va bene. Le faccio una cronistoria. Allora, da quando c'è la tassa rifiuti, che si chiamasse TARSU - parlo di più di 15 anni fa -, TIA, TARES, si è sempre calcolata sulle superfici, la base imponibile presupposto imposta è sempre stata la superficie. Che poi io e lei su questo unico punto siamo d'accordo, dell'iniquità del metodo di calcolo, è un altro fatto, ma se lei mi trova una legge che disciplina, in Italia, la tassa rifiuti senza il calcolo delle superfici, me la porti”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SINDACO:

“La TARI. Okay, la TARI, mi trova...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SINDACO:

“La TARI... mettiamo in chiaro... la TARES, che era stata istituita nel 2013, in corso d’anno - e questo l’ha detto anche il funzionario Geovest in Commissione - ha subito 36 modifiche, cioè noi in corso d’anno continuamente dovevamo aggiustare il tiro, rettificare, modificare, perché il legislatore, sclerotico - scusate l’espressione - ma continuamente rimescolava le carte del gioco. Questo è stato appurato e dichiarato anche in Commissione.

Poi al primo anno di istituzione di questa TARES, che l’aveva modificata a ottobre, l’ha abolita, abrogata, è durata meno di un anno, e ha istituito la TARI, che noi stiamo adesso sperimentando, con alcuni aspetti delle precedenti, e altri di differenziazione, e altri ancora recuperati dalla TARSU di 15 anni fa, tra cui il fatto che entra nel bilancio comunale.

Tolto che la maggior parte degli aspetti e delle critiche dell’opposizione vengono dal legislatore che, ahimè, non rientra nella discrezionalità di questo povero Comune, tutte le loro considerazioni in ordine all’aggravamento, alle tariffe, sono tutte ipotetiche, futuristiche, perché qui non c’è nessun elemento di calcolo tariffario, che è il passo successivo. Ad oggi tutti questi discorsi sono astratti, ipotetici, non concreti, non c’è un elemento...”.

(Interventi fuori microfono non udibili)

VICE SINDACO:

“Arrivo”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Ha la parola il Vice Sindaco Monari”.

VICE SINDACO:

“La cifra di 2 milioni e rotti messa a bilancio, contrariamente a quello che sostiene il Consigliere Poletti, non è la cifra del Lotto e buttata dentro un bilancio, è concordemente valutata, ragionevolmente valutata e motivata, ed è stato anche detto loro, il costo storico della gestione del servizio. E’ sulla base di un costo storico che si presume di mantenere anche sull’anno successivo. Dunque è affidabilissimo il dato inserito nel bilancio, e gli è stato detto in Commissione, ma questo l’ha sottaciuto. Numero inventato.

Sulla stessa cosa quando critica gli articoli 3 e 9, sul presupposto di imposta, e via. E’ la legge, purtroppo non ci possiamo fare niente. E sulla presunzione della potenzialità a fare rifiuti. Ahimè, la legge, il sistema della tassa rifiuti, tra cui la TARI, ragiona che se c’è un’abitazione agibile, perché le inagibili sono esenti, ma allacciata, potenzialmente, che lì ci potrebbe vivere. Magari uno che abita all’estero – prendiamo un caso emblematico - però ha la casa in Italia, con tutte le cose... può dichiarare che lì in quella casa non risiede nessuno, oppure c’è lui sporadicamente, gli fanno una tariffa agevolata, ma la tassa potenzialmente qualcosina, con tutte le riduzioni, ma la paga, perché potenzialmente l’Ente impositore non è in grado di sapere quanti giorni effettivamente passa qua e quanti giorni passa là.

Sono regole, se volete, inique, ma regole che... finché il sistema di calcolo è impostato dall’alto in questo modo sono difficili da scardinare, non possiamo più di tanto... perché non dipende da noi questo sistema di calcolo dei metri quadri e, come diceva, la quota fissa e la quota variabile, sulla produzione del tipo di rifiuto, sui quantitativi.

Come anche le insinuazioni del 7 per cento che il Comune discrezionalmente potrebbe incidere sulla tariffa mettendoci anche risorse proprie. Non è argomento di oggi,

sarà eventualmente discussione... Solo il prossimo Consiglio comunale, quando entreranno in gioco con il calcolo delle tariffe, potranno dire e criticare. Hanno fatto un processo alle intenzioni.

Poi: dovevamo saperlo nel bilancio. Cosa cambia saperlo nel bilancio, saperlo al 30 settembre? Sostanzialmente l'importante è che sia noto come il Comune ha agito sulle tariffe e come sia noto come il Comune abbia agito sulle riduzioni. Tanto fintanto che non vengono stabiliti questi atti non avviene il calcolo della tariffa e non si procede nei pagamenti.

Dunque, cosa c'è? Cerco di capire, ma queste critiche non hanno consistenza.

Il Consigliere Palazzi criticava che con il fatto che per la prima volta il gettito viene acquisito dall'Erario, perché c'è un nuovo sistema, una novità, si paga con l'F24, i soldi di fatto vanno a Roma e vengono riversati al Comune successivamente, mentre l'anno scorso addirittura li incassava Geovest, non con l'F24, e Geovest con questi soldi doveva coprire il servizio, il Comune non aveva né incasso, né pagamenti sostanzialmente; quest'anno invece, come abbiamo detto, entra nel bilancio comunale, è una tassa, F24, o sistemi di pagamenti che portano il pagamento all'Erario, il quale li riversa al Comune. Dunque criticava il fatto che ci potrebbe essere una riscossione più coattiva, più forte.

Ma se questo 7 per cento, che è un dato, è vero, che ha detto Geovest, di morosità storica a Finale Emilia, è vero che viene purtroppo, diciamo, coperta dagli altri, a maggior ragione un Fisco e una riscossione coattiva più dura, forte, che possa diminuire il più possibile è necessaria, perché meno è... io ragiono in senso contrario di quello che fa Palazzi: più è forte la riscossione coattiva, meno è la morosità e meno i bravi cittadini finalesi sopportano anche quelle spese, per questo sistema di copertura del servizio di costo, il mancato gettito della morosità dei furbi.

Dunque è un impegno ancora più forte e gravoso il fatto che dobbiamo andare a diminuire al massimo questa percentuale.

E' stato anche detto dal funzionario di Geovest che non siamo proprio- all'interno dei Comuni Geovest - il più messo male sotto il punto della morosità. Possiamo migliorare, è nostro dovere farlo, ma ci sono altri Comuni in situazioni anche peggiori.

Altri particolari, sempre sulle questioni delle tariffe. Ricordo che quest'anno non ci sarà l'IVA. Non c'è l'IVA. Dunque per un'azienda non cambia molto perché con il sistema delle detrazioni non incide, non è un costo, per il cittadino privato sì, il 10 per cento intanto non c'è mica di IVA. Quando riceverete il pagamento, è un'imposta netta.

Intanto non c'è il 10 per cento di IVA e che... per il cittadino non gliene frega se si chiama IVA o si chiamava un altro modo, quello che paga, guarda sempre e solo la cifra che deve tirar fuori dal suo portafoglio e deve pagare per quest'imposta, e già quella non c'è, ed è un 10 per cento di differenza.

C'è un sistema anche, se uno con un po' di attenzione, com'è stato anche chiarito da Geovest, che certe aziende e certi cittadini che differenziano, o che fanno il compostaggio domestico, così, il Regolamento e la normativa prevede che hanno una riduzione anche sull'indifferenziato, cioè certi comportamenti virtuosi, che vanno premiati, e siamo d'accordo, non è che sono totalmente assenti, ci sono. Capisco la necessità di migliorare l'impostazione del sistema della disciplina della TARI sempre cercando di premiare i cittadini che si impegnano sulla differenziata, o anche le aziende, sullo smaltimento in proprio, su tante cose, però dire che sono totalmente assenti tutti questi elementi... si vuole generalizzare, si vuole creare fumo e negare anche le cose buone che ci sono.

Dunque, questo è il Regolamento che fissa la procedura e le regole per l'applicazione della TARI, il grosso dibattito ritengo che sia proprio il passo successivo, quando andremo a valutare le tariffe, e quando andremo a valutare la discrezionalità del

Comune di quel 7 per cento, invocato, come sarà stato deciso, valutato e non valutato, e solo in quella sede si potranno dire effettivamente, conti alla mano, i più e i meno e vedere se i cittadini finalesi pagheranno di più, perché ad oggi tutto quello che si è detto è fumo.

Geovest ha detto che ci sono i presupposti per cui i cittadini finalesi... io dico quello che ha detto il funzionario di Geovest, il ragioniere Scandellari, ha detto che secondo lui non ci sono i presupposti per aumenti quest'anno.

Il discorso, eventualmente, con quel fatto che dicevano dell'aumento del costo del conferimento del rifiuto anziché in discarica all'inceneritore potrebbe far scattare, come costi, un aumento, ma è anche vero che noi abbiamo qualche idea per cercare di rendere più basso il piano finanziario.

La cosa che voglio dire, e che vogliamo mettere, perché ci stiamo organizzando in questo senso, è perché noi con la convenzione con Geovest, oltre al servizio di raccolta rifiuti e di spazzamento delle nostre zone pubbliche, ci gestisce anche i servizi accessori di accertamento e riscossione della tassa, e della gestione amministrativa. Hanno un costo. Noi riteniamo - e quest'altro anno agiremo in questo modo, proprio per spendere meno - di prenderlo dentro al nostro Ufficio tributi, questo servizio, di non spendere questa maggiorazione, che pesa per una cifra rilevante del piano finanziario, e di risparmiarla. Solo questo incide più di 200.000 euro. Capite che non stiamo parlando neanche di cifre basse.

Dunque abbiamo proprio, anche per il 2015, la volontà di mettere in azione, sul tavolo, tutte quelle azioni che possono cercare di calmierare quest'imposta, perché il discorso delle aziende che citava l'opposizione è vero, delle difficoltà, dell'imposta che va a gravare una situazione di crisi che morde tremendamente, come tutti sanno e come purtroppo è noto, ma il Comune sta cercando di impostare e di agire perché qualsiasi tipo di aumento non ci sia.

Abbiamo anche qualche altra idea, come la gestione più efficiente delle oasi ecologiche, che ha un costo, adesso vediamo, turnarle o fare in altro modo, adesso poi abbiamo delle idee sul punto, però l'obiettivo è proprio quello, di non avere aumenti a Finale Emilia, e lo vedremo in concreto quando ci saranno le tariffe.

Dunque l'eccesso di zelo, che posso pure... la comprensione può esserci nei confronti dell'opposizione nel dire 'avete aumentato, avete aumentato', ma la base di queste affermazioni si basano sul nulla. Ci sarà la prova del nove presto, in quella sede vedremo chi avrà avuto ragione e chi sarà stato un veggente oppure avrà fatto una previsione totalmente sballata. Grazie".

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

"Grazie a lei, Assessore Monari. Dichiarazioni di voto. Chi chiede la parola? Prego, Consigliere Boetti".

CONSIGLIERE BOETTI:

"Sarò brevissimo. Volevo riprendere un attimo l'ultimo passaggio fatto dall'Assessore, Vice Sindaco, a parte che... Non si doveva dimettere lei, Vice Sindaco, a proposito... con la storia di Sorgea, tutta quella là che aveva detto... il famoso Statuto votato o non votato?".

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

"Adesso aspettiamo al varco. Comunque, a parte questo, che è una battuta...".

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE BOETTI:

“Sì. Comunque, no, rimanendo sul differenziato, leggendo il PEF, cosa succede? Succede che i costi della differenziata, i costi di trattamento e le entrate, Geovest spende 231.000 euro di differenza, quindi sono circa 350.000 euro per gestire il differenziato, di cui ricava circa, da vendita, 125.000 euro. Cioè è più la fatica che il gusto.

Cioè è qui che dobbiamo capire perché è molto alta la gestione del differenziato per dare un risultato. Noi, lo dice anche Geovest, a Finale siamo 53 e rotti per cento, quindi bisogna che ci sia un aumento e, ovviamente, con l'aumento questo differenziale si stringe, perché ovviamente avremo più entrate da ricavi.

Quindi è quello che noi stiamo aspettando, che aveva fatto anche un'interrogazione la Consigliera Mantovani, che non c'è, sul discorso di quando comincia questo differenziato perché, conti alla mano, almeno quello che ci ha presentato Geovest, sono entrate, e se ci sono queste entrate è chiaro che c'è un minor costo per tutta la cittadinanza, se loro vogliono, loro... voi volete mantenere quelle tariffe, perché il totale dei costi – adesso cerco di andare a memoria - sul bilancio che ha menzionato prima sono 2.234.452 euro, e mi pare che ci siano 200.000 euro fuori, perché mi pare che quello che era stato messo a bilancio per Geovest erano 2 milioni e rotti, qui invece sono 2.234.000, quindi quella differenza lì di 200.000 euro circa, bisogna andare a capire chi è che la paga, perché se non è stata messa la dovete mettere a bilancio qui, più avanti, quindi avremo un altro numero dove andare a sindacare e a discutere, nonostante che Geovest abbia comunicato questi numeri già da... questo qui è un di giugno, quindi hai voglia, quindi c'è stato tutto il tempo di modificarlo.

Detto questo, che era solo, così, per chiudere, ovviamente voteremo contro a questo Regolamento, perché lo troviamo - come ha detto anche il Consigliere Poletti – iniquo, poteva esserci sicuramente una maggiore soddisfazione per i cittadini e, non avendo delle tariffe, andremo a discutere anche la prossima volta, e ripareremo delle stesse cose. Quindi ci ripeteremo, alla fine del mese, o quando ci sarà l'altro Consiglio, dove ci sarà quest'oggetto, e lo trovo inutile, quindi è un riparlare delle stesse cose. Grazie”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Grazie a lei, Consigliere Boetti. Chi chiede la parola? Prego, Consigliere Palazzi”.

CONSIGLIERE PALAZZI:

“La mia dichiarazione di voto sarà no, sarà contro, perché... partendo semplicemente dalla considerazione... cioè è semplice, noi pensiamo che questa nuova applicazione di questo Regolamento, con tutte le modifiche e con tutto, diciamo, il sistema nuovo tariffario, e così, porterà un aggravio sicuramente alle tasche dei cittadini.

Quindi siamo ancora in presenza ulteriore, nuovamente, di una tassa che farà pagare più soldi ai cittadini, a parità di servizi, a parità di condizioni, anzi, in una situazione globalmente peggiorata, e questa è una cosa che noi riteniamo ingiusta, soprattutto partendo anche dal presupposto che il Comune, a nostro avviso, potrebbe fare qualcosa per alleviare questa situazione e non fa niente, preferisce tenersi le risorse, perché naturalmente ne ha bisogno, ma questo è un discorso lunghissimo che ogni tanto richiamo, ma è la pura realtà, è una realtà oggettiva, il Comune ha sempre bisogno di soldi perché ha l'acqua alla gola, diciamo così, per fare un esempio, ma è la realtà, e ogni volta che ci troviamo di fronte a un'occasione in cui l'Amministrazione comunale potrebbe avere

la facoltà di alleggerire o di far risparmiare anche pochi euro ai cittadini, cosa fa? Ne approfitta totalmente, se ne approfitta, si incamera i soldi che potrebbe gestire in altro modo, a favore dei cittadini, fa finta di niente, com'è stato in Commissione, perché è essenzialmente così.

Quando si tratta di dire 'guardate che ci sono dei costi da pagare, dobbiamo pagare, dobbiamo pagare, perché dobbiamo pagarli', questo è un discorso che appare agli occhi di tutti, è ben evidenziato, è ben articolato, ben spiegato; quando invece ci sono dei meccanismi che vanno a favore del cittadino, che potrebbe fargli risparmiare qualche cosa - dico qualche cosa - tutto viene sottaciuto, oppure viene detto in modo poco evidente, e viene oggettivamente sottaciuto, come potrebbe accadere - ho detto 'potrebbe accadere' - in questo caso, proprio in virtù del fatto che quel 7 per cento che il Comune ha a disposizione, di gestire, potrebbe ad esempio andare a favore di settori della società finalese, che hanno bisogno, faccio riferimento ad anziani, famiglie numerose, ad esempio, e invece il Comune non fa, fa finta di niente, si disinteressa totalmente di questo aspetto. Dopo potrà replicare.

Quindi il mio voto è totalmente contrario a questa proposta”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Altri? Chiede l'Assessore Monari una breve replica. Prego, Assessore Monari”.

VICE SINDACO:

“No, veramente breve. E' un argomento complesso e, dunque, parlarne in più Consigli comunali lo ritengo utile, perché stiamo tutti imparando l'applicazione della tassa nuova, dunque alcuni aspetti secondo me è importante invece trattarli in più Consigli comunali.

Non è vero, Consigliere Palazzi, che noi i risparmi li sottacciamo, noi abbiamo fatto anche delle operazioni di risparmio e le abbiamo anche comunicate. La TOSAP sul centro storico... abbiamo ridotto, rispetto alle tariffe TOSAP sul centro storico, del 30 per cento di tutti i negozianti, per le difficoltà che hanno i nostri commercianti, e l'abbiamo fatto; gli oneri di urbanizzazione, chi viene a investire a Finale, tutti quelli discrezionali del Comune sono stati azzerati, paga solo quelli di legge.

Questo 7 per cento ce lo attribuisce senza... cioè noi dobbiamo ancora decidere e già lei mette il cavallo... Cosa?”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SINDACO:

“Okay, aspetta. L'IMU...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SINDACO:

“L'IMU dei capannoni, aliquota di legge. Quel gettito lì, sa benissimo, lei lo sa che per i capannoni D va tutto allo Stato e noi non ci prendiamo niente, perché noi ci prendevamo solo l'aumento”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SINDACO:

“No, ma vado avanti...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Consigliere Palazzi, ha già avuto modo di esprimere prima la sua opinione”.

VICE SINDACO:

“Terreni agricoli... no...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

VICE SINDACO:

“Ricordo che il Comune di Finale Emilia ha un dato particolare, con la TARI non guadagna, non migliora minimamente il proprio bilancio, è un piano finanziario che si era redatto essenzialmente al fine della copertura dei costi di gestione, raccolta, pulizia del servizio.

Dobbiamo cercare di efficientare meglio il servizio, che il servizio costi meno. Più si opera e si agisce bene, più si riesce a tenere il costo generale e, dunque, le tariffe particolari per i singoli i cittadini più basse e scongiurare aumenti, ma il Comune... non è un'operazione finanziaria che ne beneficia il Comune, questa, quella della TARI, è a copertura di un servizio, anzi, il Comune ha solo “da rischiare”, nel caso che imprevisti, morosità eccessive rispetto al previsto vadano ad aprire buchi di bilancio, noi siamo costretti, anzi, forse aggrava, perché siamo costretti a fare un fondo rischi a copertura delle eventuali morosità straordinarie e, dunque, accantonare risorse.

Direi che delle due... abbiamo bisogno di fare queste operazioni, per non doverci trovare eventualmente delle sorprese, ma dobbiamo cercare di fare un piano finanziario che regga, credibile e che regga il costo del servizio. E questa è la grande sfida”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Chi chiede la parola? Prego, Consigliere Poletti”.

CONSIGLIERE POLETTI:

“Attendevo l'intervento della maggioranza, ma vedo che la maggioranza non ha nessun tipo di idea di quello di cui stiamo discutendo, evidentemente, perché sono argomenti marginali, è più importante fare caos sulle questioni perbeniste e, così, di facciata.

Gli argomenti sono seri, invece, lo dico alla Consigliera Lodi, che avrebbe il dovere, come i suoi Consiglieri colleghi, di informarsi per venire qui, perché se no la vostra presenza non dà un aiuto ai cittadini, sostanzialmente è sterile”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE POLETTI:

“No, non faccio l'esame, però visto che lei è abituata a sentenziare e a giudicare, io mi sono permesso di darle un consiglio: venite più preparati per cercare di dare una mano a questa comunità per andare meglio, ecco, su questi argomenti, che sono argomenti che toccano le tasche dei finalesi, in questo caso”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE POLETTI:

“Okay. Bene. Grazie a lei.

Ragionamento... beh, un cappello generale bisogna farlo a livello nazionale. Siamo di fronte alla IUC che, ricordiamolo ai cittadini, è costituita da tre tasse: quello che rimane dell'IMU, la TASI e la TARI, e queste tre componenti che originano la IUC, a detta di tutti gli economisti e dei tecnici di bilancio, porta ad un aggravio della pressione fiscale sui possessi dei cittadini italiani.

Oggi su Il Sole 24 Ore, su Radio 24 si parlava di questo, dell'impatto per esempio della TASI, che è violento, molto forte rispetto alla vecchia IMU.

Chi ha fatto questo? Chi ha portato avanti questo? Voglio ricordare che il Centrodestra prima del 2011 aveva un'idea dell'IMU, che è un'idea che è stata stravolta, che era un'idea federalista, cioè far rimanere in loco quelle che sono le tasse locali, per dare un senso di federalismo. Qui si è stravolto tutto e si è portata avanti una tassazione che incide pesantemente sulla proprietà privata, ed è stata voluta da chi? Dai tre non eletti che in questo momento, praticamente, hanno dettato la linea: Monti, Letta e Renzi, che si trovano a governare in maniera illegittima, perché un Paese normale elegge il Presidente del Consiglio con il voto, e questi tre personaggi sono andati lì con la complicità di quel personaggio che è appeso lì a quel muro, perché si eleggono i Presidenti dei Consigli, e qui siamo di fronte ad un'occupazione di potere non democratica, e questo porta a queste conseguenze, a queste conseguenze che toccano nel vivo i cittadini italiani, in questo caso.

Si dice 'mi giudicherete nel 2017', dice quello che è illegittimamente lì che governa. Ma chi te lo dice che sarai giudicato nel 2017? Che sei lì in maniera illegittima. E tutto questo comporta queste conseguenze.

Veniamo al locale e veniamo alla questione finalese. E' veramente sorprendente come l'Assessore abbia completamente eluso la questione concreta del 7 per cento di possibilità di riduzione dell'impatto di questa tassa da parte dell'Amministrazione, l'ha eluso, dice 'dobbiamo aspettare le tariffe', ma qui è veramente il gioco del gatto che si morde la coda. E' assurdo.

Lei dovrebbe, dovrebbe come politico, dare un indirizzo. Il 7 per cento, mettiamolo in soldoni, su un introito di 2.200.000 e rotti euro rappresenta circa 150.000 euro, con cui l'Amministrazione potrebbe andare incontro ai cittadini per ridurre l'impatto di questa tassa.

Noi un'idea ce l'abbiamo, almeno io personalmente ce l'ho: dove andrei ad agire per aiutare i finalesi? Andrei ad agire intanto sulle imprese, e soprattutto su quelle imprese che sono più colpite, perché ci sono tante categorie con tanti coefficienti di calcolo da una categoria all'altra, e andrei a incidere, con 150.000 euro di riduzioni e di agevolazioni, sulle imprese artigiane, commercianti, industria, agricoltura, tutto quello che posso, poi giocherei molto questo 7 per cento sulla questione delle famiglie numerose, per esempio, perché elemento fondamentale è il numero degli occupanti di quella famiglia che genera un aumento dei costi, e se non si va a incidere lì, voi parlate di sociale, vi riempite la bocca di sociale, ma il sociale si fa così, con i soldi, andando a dare un aiuto, visto che c'è una potenzialità di questo 7 per cento, in queste direzioni, imprese e famiglie numerose, per aiutarli ad andare avanti.

Lei dovrebbe - dovrebbe - almeno dare un indirizzo politico al 7 per cento, e non nascondersi dietro al fatto che dobbiamo ancora, in maniera chiara, dire quali sono le tariffe. L'indirizzo politico deve dare un Assessore e un Vicesindaco o un Sindaco,

l'indirizzo politico dell'utilizzo di questo 7 per cento, e non c'è stato, ha eluso completamente.

Poi si è arrampicato sugli specchi sulla questione della raccolta differenziata. Non c'è nessun tipo di collegamento o non si cita nemmeno, si parla di un compostaggio di utenza domestica, ma non si parla di una proiezione di una raccolta differenziata, se questo ci porterà un'agevolazione o meno.

Quindi, assolutamente, veramente deludente il suo intervento di replica, perché un politico non può nascondersi dietro a delle scuse, deve avere un'idea, e noi le idee le abbiamo di come si dovrebbero utilizzare queste risorse.

Quindi il voto è fortemente contrario su tutta la linea, su tutta la linea, a cominciare, ripeto, dall'atteggiamento - per l'ennesima volta lo voglio ridire – irrispettoso, perché non si può portare un malloppo di roba di questo tipo quattro giorni prima di un bilancio.

Noi ci siamo sforzati, abbiamo studiato, perché studiamo le carte, parliamo con cognizione di causa, però voi cercate, con questi metodi subdoli, e poi veniamo noi accusati di metodi subdoli, quando i vostri metodi sono quelli di fare Consigli comunali con 30 ordini del giorno, invece di convocarne diversi per dare la possibilità di essere... di avere il rispetto delle risposte che devono essere date alle nostre interrogazioni, per esempio, quindi c'è un continuo *modus operandi*, evidentemente la difficoltà in cui siete è evidente e forte, e quindi usate tutti gli stratagemmi per poter eludere quello che è invece l'impegno che dovrete avere nei confronti nostri, ma soprattutto dei cittadini.

Quindi voto contrario su tutta la linea”.

PRESIDENTE DEL CONSIGLIO:

“Bene. Mettiamo a questo punto... Prego”.

CONSIGLIERE RATTI:

“Spero di poter avere ancora diritto alla parola, perlomeno per la dichiarazione di voto. Noi voteremo a favore.

Alcune considerazioni. Noi, spero si sia capito questa sera, abbiamo parlato di un quadro normativo, un quadro normativo che fa riferimento a leggi nazionali, dove la discrezionalità politica locale è molto ridotta. Il vero contenuto politico ci sarà nel secondo passaggio, quando si parlerà di tariffe, quando la Giunta potrà mettere in campo la propria azione, quando potrà incidere nella sua discrezionalità. E' lì che andremo ad incidere sulle tasche dei cittadini finalesi, è lì il contenuto politico della discussione.

Questo quadro noi qui possiamo discuterlo, possiamo criticarlo, io ho sempre l'illusione che da chi porta avanti la critica, giusta, ci sia poi anche una proposta alternativa, perché venire ad attaccare le tasse, in quanto tali, voglio dire, diventa semplice, ci riusciamo tutti, lo facciamo tutti i giorni al bar, quando ci si siede qua bisognerebbe riuscire a capire se si è in grado di mettere in campo una proposta alternativa.

Quindi io credo che la discussione vera, quella che riguarda i cittadini finalesi, l'avremo quando la Giunta ci presenterà la sua azione, quando vedremo come intenderà agire sul piano tariffario, lì parleremo di questioni finalesi, in questo momento noi ci troviamo a votare un Regolamento dove credo, senza tema di smentita, siano molto scarse le azioni che si possono fare da questo livello di politica locale, dopo capisco che ci stia l'attacco alla maggioranza, eccetera, eccetera.

Il vero senso...”.

(Intervento fuori microfono non udibile)

CONSIGLIERE RATTI:

“L’attacco del Consigliere Poletti sul fatto che non siamo intervenuti. Io credo che il nostro apporto lo apporteremo quando insieme alla Giunta, insieme al Sindaco, insieme all’Assessore al bilancio valuteremo come interverranno sulle tariffe dei finali.

Non voglio soprassedere sull’attacco politico, ridicolo, fatto all’inizio sulla legittimità dei Governi che ci stanno in Italia, quindi, insomma, siamo ancora in una democrazia rappresentativa, poi uno può pensare a modelli diversi, ma fintanto che la Costituzione è questa noi siamo in un sistema legittimo. Dovrebbe essere inutile ricordarlo, siccome che si è parlato di Governi illegittimi, ci tenevo solo a sottolineare questo fatto.

Quindi noi voteremo a favore”.

VISTA la seguente proposta di deliberazione predisposta dal servizio TRIBUTI:

Premesso che l’art. 1, comma 639, della Legge 27 dicembre 2013 n. 147 “Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato (Legge di stabilità 2014)” istituisce a decorrere dal 1° gennaio 2014 l’imposta unica comunale (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dal tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla tassa sui rifiuti (TARI);

Visti in particolare i seguenti commi del citato art. 1 della Legge n. 147/2013:

- **704:** abrogazione della TARES di cui all’art. 14 del D.L. n. 201/2011;
- **682:** determinazione da parte del Consiglio Comunale della disciplina della TARI tramite regolamento da adottarsi ai sensi dell’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997, concernente tra l’altro:
 - 1) i criteri di determinazione delle tariffe;
 - 2) la classificazione delle categorie di attività con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti;
 - 3) la disciplina delle riduzioni tariffarie;
 - 4) la disciplina delle eventuali riduzioni ed esenzioni, che tengano conto altresì della capacità contributiva della famiglia, anche attraverso l’applicazione dell’ISEE;
 - 5) l’individuazione di categorie di attività produttive di rifiuti speciali alle quali applicare, nell’obiettivo difficoltà di delimitare le superfici ove tali rifiuti si formano, percentuali di riduzione rispetto all’intera superficie su cui l’attività viene svolta;
- **641 e seguenti:** disciplina della TARI;

Considerato che:

- i precedenti regimi di tassazione dei rifiuti sono ora sostituiti dalla TARI,
- è necessario procedere alla ridefinizione del regolamento in conformità con le nuove disposizioni normative introdotte dalla Legge di stabilità (Legge 27 dicembre 2013 n. 147):

Visti:

- l’art. 52 del D.lgs. n. 446/1997 che disciplina la potestà regolamentare in generale;
- la legge n. 296/2006 che demanda alla potestà regolamentare:
 - a) la misura degli interessi (art. 1, comma 165);

- b) le modalità con le quali i contribuenti possono compensare le somme a credito con quelle dovute al comune (art. 1, comma 167);
- c) gli importi fino a concorrenza dei quali la TARI non è dovuta o non sono effettuati i rimborsi (art. 1, comma 168).

Dato atto che:

- l'art. 53, comma 16, della Legge n. 388/2000 prevede che i regolamenti relativi alle entrate abbiano effetto retroattivo al primo gennaio dell'anno di riferimento anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio, purché entro il termine stabilito da norme statali per deliberare il bilancio di revisione,
- il termine per la deliberazione del bilancio annuale di previsione 2014 è ulteriormente differito al 30 Settembre 2014 con Decreto del Ministro dell'Interno del 18 luglio 2014;

Ritenuto di approvare l'allegato regolamento comunale per l'applicazione della TARI;

Visto il parere favorevole espresso dal Collegio dei Revisori dei Conti con verbale n. 6 del 02/09/2014, reso ai sensi dell'art. 239, comma 1, lettera b), del D.Lgs. n. 267/2000, di cui si allega un estratto al presente atto quale parte integrante e sostanziale dello stesso (Allegato 2);

Visto il D.Lgs. 267/2000;

Dato atto

- che la presente proposta di deliberazione è stata esaminata dalla Commissione consiliare preposta come risulta dal verbale conservato agli atti d'ufficio;
- che sulla proposta della presente deliberazione è stato acquisito il parere favorevole in ordine alla regolarità tecnica e contabile del Responsabile dell'Area Servizi finanziari, D.ssa Cinzia Baravelli, ai sensi dell'art. 49, comma 1, del T.U.E.L. 267/2000

Con voti favorevoli n.10 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Benati, Scacchetti, Baldini, Lodi, Molesini, Golinelli, Gulinelli), contrari n.5 (Poletti, Borgatti, Palazzi, Garutti, Boetti), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

DELIBERA

1. di approvare l'allegato Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI), facente parte integrante e sostanziale del presente atto (Allegato 1);
2. di dare atto che la presente deliberazione entra in vigore, ai sensi dell'art. 53, comma 16, della legge n. 388/2000, il 1° gennaio 2014;
3. di dare atto che la presente deliberazione sarà inviata al Ministero dell'economia e delle finanze, Dipartimento delle finanze, entro trenta giorni dalla data in cui diventa esecutiva, ai sensi dell'art. 13, comma 15, del D.L. n. 201/2011 e dell'art. 52, comma 2, del D.Lgs. n.446/1997

Deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 DEL 09/09/2014 ad oggetto: REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

Con voti favorevoli n.10 (Ferioli, Ratti, Pollastri, Benati, Scacchetti, Baldini, Lodi, Molesini, Golinelli, Gulinelli), contrari n.5 (Poletti, Borgatti, Palazzi, Garutti, Boetti), resi per alzata di mano, proclamati dal Presidente

DELIBERA INOLTRE

di dichiarare la presente deliberazione immediatamente eseguibile, ai sensi e per gli effetti dell'art. 134 – comma 4 – D.Lgs. 18/8/2000 n. 267, considerato che la tassa è entrata in vigore il 1° gennaio 2014

Allegati: 1) Regolamento Comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)
2) Estratto del verbale n. 6/2014 del Collegio dei Revisori dei conti

Allegato alla deliberazione del Consiglio Comunale n. 124 del 09/09/2014

OGGETTO:
REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

COMUNE DI FINALE EMILIA

Provincia di Modena

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI TARI

Approvato con deliberazione di Consiglio comunale n. ____ del _____

Indice

Art. 1 - <i>Oggetto del regolamento</i>	Pag. 3
Art. 2 - <i>Servizio di gestione dei rifiuti urbani</i>	Pag. 3
Art. 3 - <i>Presupposto</i>	Pag. 3
Art. 4 - <i>Soggetti passivi</i>	Pag. 3
Art. 5 - <i>Obbligazione tributaria</i>	Pag. 3
Art. 6 - <i>Tariffa del tributo</i>	Pag. 4
Art. 7 - <i>Determinazione della base imponibile</i>	Pag. 4
Art. 8 - <i>Piano finanziario</i>	Pag. 5
Art. 9 - <i>Locali ed aree scoperte soggetti al tributo</i>	Pag. 5
Art. 10 - <i>Locali ed aree scoperte non soggetti al tributo</i>	Pag. 6
Art. 11 - <i>Produzione di rifiuti speciali</i>	Pag. 7
Art. 12 - <i>Determinazione del numero degli occupanti delle utenze domestiche</i>	Pag. 8
Art. 13 - <i>Classificazione delle utenze non domestiche</i>	Pag. 8
Art. 14 - <i>Riduzione per la raccolta differenziata da parte delle utenze domestiche</i>	Pag. 9
Art. 15 - <i>Riduzione per le utenze non domestiche</i>	Pag. 9
Art. 16 - <i>Riduzioni tariffarie</i>	Pag. 10
Art. 17 - <i>Cumulo di riduzioni ed agevolazioni</i>	Pag. 10
Art. 18 - <i>Zone non servite</i>	Pag. 11
Art. 19 - <i>Mancato svolgimento del servizio</i>	Pag. 11
Art. 20 - <i>Tributo giornaliero</i>	Pag. 11
Art. 21 - <i>Tributo provinciale</i>	Pag. 12
Art. 22 - <i>Dichiarazione di inizio, variazione e cessazione</i>	Pag. 12
Art. 23 - <i>Riscossione</i>	Pag. 14
Art. 24 - <i>Dilazioni di pagamento e ulteriori rateizzazioni</i>	Pag. 14
Art. 25 - <i>Rimborsi e compensazioni</i>	Pag. 15
Art. 26 - <i>Importi minimi</i>	Pag. 15
Art. 27 - <i>Funzionario responsabile</i>	Pag. 15
Art. 28 - <i>Verifiche ed accertamenti</i>	Pag. 15
Art. 29 - <i>Sanzioni ed interessi</i>	Pag. 16
Art. 30 - <i>Riscossione coattiva</i>	Pag. 16
Art. 31 - <i>Norma di rinvio</i>	Pag. 17
Art. 32 - <i>Norme transitorie e finali</i>	Pag. 17
All. A - <i>Elenco categorie</i>	Pag. 18
All. B - <i>Elenco rifiuti assimilati</i>	Pag. 19

Art. 1
OGGETTO DEL REGOLAMENTO

1. Il presente regolamento, adottato nell'ambito della potestà regolamentare prevista dall'art. 52 del D.Lgs. n. 446 del 15/12/1997, istituisce e disciplina l'applicazione dell'imposta unica comunale (IUC) limitatamente alla componente relativa alla applicazione della tassa sui rifiuti (TARI) nel Comune di Finale Emilia in attuazione dell'art. 1 commi 639 e seguenti della L. 147 del 27 dicembre 2013 (legge di stabilità 2014) e del DPR n. 158 del 27/04/1999 e loro successive modificazioni.

Art. 2
SERVIZIO DI GESTIONE DEI RIFIUTI URBANI

1. Il servizio di gestione dei rifiuti urbani come attività espressamente qualificata di pubblico interesse dalla normativa vigente, svolto in regime di privativa su tutto il territorio comunale, è disciplinata da apposito regolamento di gestione del servizio.

Art. 3
PRESUPPOSTO

1. Il presupposto della TARI è il possesso o la detenzione a qualsiasi titolo di locali o di aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati come identificati dal successivo art. 9. Sono escluse dalla TARI le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili, non operative e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del codice civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva.
2. La mancata utilizzazione anche temporanea del servizio di gestione dei rifiuti urbani e assimilati non comporta esonero o riduzione del tributo.

Art. 4
SOGGETTI PASSIVI

1. La TARI è dovuta da chiunque possieda o detenga a qualsiasi titolo locali o aree scoperte, a qualsiasi uso adibiti, suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati come identificati dal successivo art. 9. In caso di pluralità di possessori o di detentori, essi sono tenuti in solido all'adempimento dell'unica obbligazione tributaria.
2. Per le parti comuni condominiali di cui all'art. 1117 c.c. utilizzate in via esclusiva il tributo è dovuto dai possessori o detentori delle medesime.
3. Nell'ipotesi di utilizzi temporanei di durata non superiore a sei mesi nel corso dello stesso anno solare, la tassa è dovuta soltanto dal possessore dei locali e delle aree a titolo di proprietà, usufrutto, uso, abitazione, superficie. Rientrano in tale fattispecie anche le abitazioni e relative pertinenze o accessori locate a non residenti.
4. Per i locali in multiproprietà e per i centri commerciali integrati, il soggetto che gestisce i servizi comuni è responsabile del versamento della tassa dovuta per i locali e per le aree scoperte di uso comune e per i locali e le aree scoperte in uso esclusivo ai singoli possessori o detentori. Quest'ultimi sono invece tenuti a tutti i diritti e gli obblighi derivanti dal rapporto tributario riguardante i locali e le aree scoperte in uso esclusivo.

Art. 5
OBBLIGAZIONE TRIBUTARIA

1. L'obbligazione tributaria decorre dal giorno in cui inizia la detenzione o il possesso e cessa il giorno in cui la detenzione o il possesso terminano.
2. Fermo restando l'obbligo di denuncia di occupazione, cessazione o variazione di cui al successivo art. 21, nel caso in cui a seguito di verifiche o accertamenti sia riscontrata l'insussistenza del presupposto tributario è possibile effettuare d'ufficio la cancellazione dell'utenza.

Art. 6 TARIFFA DEL TRIBUTO

1. La TARI è corrisposta in base a tariffa commisurata ad anno solare, cui corrisponde un'autonoma obbligazione tributaria.
2. Le tariffe del tributo sono determinate annualmente dal Comune ed in misura tale da garantire la copertura integrale dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati avviati allo smaltimento. Le tariffe sono determinate avendo riguardo alle componenti di costo di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999, ovvero devono garantire l'integrale copertura dei costi risultanti dal piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani, redatto dal soggetto che svolge il servizio stesso ed approvato dall'autorità d'ambito competente, dei costi amministrativi dell'accertamento, della riscossione e del contenzioso e degli accantonamenti per perdite dovute a quote di tributo non versate.
3. Le tariffe sono articolate per le utenze domestiche e per quelle non domestiche in base alle categorie di contribuenza di cui al DPR n. 158 del 27/04/1999 con omogenea potenzialità di produzione di rifiuti, unitamente ai coefficienti Ka, Kb, Kc e Kd per l'attribuzione della parte fissa e della parte variabile.

Art. 7 DETERMINAZIONE DELLA BASE IMPONIBILE

1. La base imponibile del tributo, cui applicare la tariffa, è data:
 - a) Per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano di categoria A, B, C, fino all'attuazione delle disposizioni di cui al comma 647 dell'art. 1 della Legge 147/2013 (cooperazione tra i comuni e l'Agenzia del territorio per revisione del catasto), la superficie è costituita da quella calpestabile dei locali e delle aree suscettibili di produrre rifiuti urbani ed assimilati. Ai fini dell'applicazione del tributo si considerano le superfici dichiarate o accertate ai fini della Tassa per lo smaltimento dei rifiuti solidi urbani di cui al decreto legislativo 13 novembre 1993 n. 507 (TARSU) o della Tariffa di igiene ambientale prevista dell'articolo 49 del decreto legislativo 5 febbraio 1997 n. 22 (TIA1) o dall'articolo 238 del decreto legislativo 3 aprile 2006 n. 152 (TIA2) o dall'art. 14 del D.L. n. 201 del 06/12/2011 (TARES);
 - b) Per tutte le altre unità immobiliari, categorie D ed E, la superficie assoggettabile al tributo rimane quella calpestabile.
2. Ai fini dell'attività di accertamento, per le unità immobiliari a destinazione ordinaria iscritte o iscrivibili nel catasto edilizio urbano, si può considerare come superficie assoggettabile al tributo quella pari all'80% della superficie catastale determinata secondo i criteri stabiliti dal regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 138 del 1998.
3. La superficie calpestabile di cui al precedente comma 1 per i locali è determinata considerando la superficie dell'unità immobiliare al netto dei muri interni, dei pilastri e dei muri perimetrali. Le scale interne sono considerate per la proiezione orizzontale moltiplicata per il numero di piani. La superficie dei locali tassabili è desunta dalla planimetria catastale o da altra analoga (ad esempio planimetria sottoscritta da un tecnico abilitato iscritto all'albo professionale),

ovvero da misurazione diretta. Per le aree scoperte la superficie viene determinata sul perimetro interno delle stesse.

4. La misurazione complessiva è arrotondata al metro quadrato per eccesso o per difetto, a seconda che la frazione sia superiore/pari o inferiore al mezzo metro quadrato.

Art. 8 PIANO FINANZIARIO

1. La determinazione delle tariffe del tributo avviene sulla base del piano finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani. Il piano finanziario è redatto dal soggetto gestore del servizio, che lo trasmette all'autorità d'ambito competente ed al Comune in tempo utile all'approvazione del bilancio comunale.
2. Il Piano Finanziario indica in particolare gli scostamenti che si siano eventualmente verificati rispetto al Piano dell'anno precedente e le relative motivazioni.
3. E' riportato a nuovo, nel Piano finanziario successivo o anche in Piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della TARI, al netto del tributo provinciale:
 - a. Per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato.
 - b. Per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.
4. Le entrate effettivamente riscosse a seguito dell'attività di recupero dell'evasione costituiscono una componente da sottrarre ai costi inseriti nel piano finanziario.
5. È riportato a nuovo, nel piano finanziario successivo o anche in piani successivi non oltre il terzo, lo scostamento tra gettito a preventivo e a consuntivo della tassa sui rifiuti, al netto del tributo provinciale:
 - a) per intero, nel caso di gettito a consuntivo superiore al gettito preventivato;
 - b) per la sola parte derivante dalla riduzione nelle superfici imponibili, ovvero da eventi imprevedibili non dipendenti da negligente gestione del servizio, nel caso di gettito a consuntivo inferiore al gettito preventivato.

Art. 9 LOCALI ED AREE SCOPERTE SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Sono soggetti al tributo tutti i locali comunque denominati, esistenti in qualsiasi specie di costruzione stabilmente infissa al suolo o nel suolo, chiusi o chiudibili da ogni lato verso l'interno da apposito manufatto esistente anche se non conformi alle disposizioni urbanistico-edilizie qualunque sia la loro destinazione o il loro uso, suscettibili di produrre rifiuti urbani, insistenti interamente o prevalentemente nel territorio del Comune.
2. Sono altresì soggette al tributo tutte le aree scoperte operative possedute o detenute la cui superficie insiste interamente o prevalentemente nel territorio comunale e le aree condominiali detenute o possedute in via esclusiva.
3. La presenza di arredo o l'attivazione anche di uno solo dei pubblici servizi di erogazione idrica, elettrica, calore, gas, telefonica o informatica costituiscono presunzione semplice dell'occupazione o conduzione dell'immobile e della conseguente attitudine alla produzione di rifiuti. Per le utenze non domestiche la medesima presunzione è integrata altresì dal rilascio da parte degli enti competenti, anche in forma tacita, di atti assentivi o autorizzativi per l'esercizio di attività nell'immobile o da dichiarazione rilasciata dal titolare a pubbliche autorità.

Art. 10

LOCALI ED AREE SCOPERTE NON SOGGETTI AL TRIBUTO

1. Non sono soggetti all'applicazione del tributo i seguenti locali ed aree scoperte non suscettibili di produrre rifiuti, o che non comportano, secondo la comune esperienza, la produzione di rifiuti in misura apprezzabile per la loro natura o per il particolare uso cui sono stabilmente destinati, quali ad esempio:
 - a. I locali stabilmente riservati ad impianti tecnologici, quali vani ascensori, centrali termiche, cabine elettriche, celle frigorifere, locali di essiccazione e stagionatura senza lavorazione, silos e simili e quei locali dove non è compatibile la presenza di persone;
 - b. Unità immobiliari chiuse e prive di qualsiasi arredo e prive di qualsiasi utenza attiva;
 - c. Unità immobiliari oggetto di lavori di ristrutturazione, restauro o risanamento conservativo in seguito al rilascio di licenze, permessi, concessioni od autorizzazioni, limitatamente al periodo di validità del provvedimento e alla superficie oggetto dell'intervento, comunque, non oltre la data riportata nella certificazione di fine lavori purché di fatto non utilizzato;
 - d. Le aree scoperte pertinenziali o accessorie a locali tassabili (ad esempio parcheggi, area verde, giardini, corti, lastrici solari, balconi, posti auto, ecc) e le aree comuni condominiali di cui all'articolo 1117 del Codice Civile che non siano detenute o occupate in via esclusiva;
 - e. Superfici di locali coperti limitatamente alla parte dei locali con altezza pari o inferiore a 150 centimetri;
 - f. Fabbricati danneggiati, non agibili e non abitabili, purché tale condizione sia confermata da idonea documentazione;
 - g. I locali e le aree scoperte di pertinenza dei fondi agricoli e utilizzati nell'esercizio dell'attività agricola, ai sensi dell'art. 2135 del codice civile; sono comunque soggette al tributo tutte le unità abitative incluse quelle utilizzate nell'esercizio dell'attività agricola;
 - h. Aree adibite in via esclusiva all'accesso dei veicoli alle stazioni di servizio dei carburanti, le superfici su cui insiste l'eventuale impianto tecnologico di lavaggio autoveicoli e le aree visibilmente adibite esclusivamente all'accesso e all'uscita dei veicoli dall'area di servizio e dal lavaggio; restano assoggettati i locali e l'area della proiezione della pensilina;
 - i. Locali ed aree adibiti a luoghi di culto delle religioni limitatamente alla parte di essi dove si svolgono funzioni religiose;
 - j. Locali ed aree destinate al solo esercizio di attività sportiva, fermo restando l'imponibilità delle superfici destinate ad usi diversi quali spogliatoi, servizi igienici, uffici, biglietterie, punti di ristoro, gradinate e simili;
 - k. Superfici adibite a sale operatorie, stanze di medicazione, laboratori di analisi, di ricerca di radiologia, sale per le terapie e riabilitazione fisica e da altre situazioni similari e reparti o luoghi di degenza per pazienti affetti da malattie infettive in cui si formano rifiuti speciali potenzialmente infetti;
 - l. I locali e le aree di cui il Comune è possessore o detentore e che sono dal medesimo utilizzati per i propri fini istituzionali.
2. Le condizioni di esclusione debbono essere riscontrabili sulla base di elementi oggettivi e direttamente rilevabili, descritte e idoneamente documentate nella dichiarazione iniziale o in sede di richiesta di modifica o variazione.
3. Nel caso in cui sia comprovato il conferimento di rifiuti al pubblico servizio da parte di utenze totalmente escluse dal tributo per inidoneità a produrre rifiuti, verrà applicato il tributo per l'intero anno solare in cui si è verificato il conferimento, oltre all'applicazione di sanzioni e interessi.

Art. 11
PRODUZIONE DI RIFIUTI SPECIALI

1. I locali e le aree scoperte o le porzioni degli stessi ove si formano in via continuativa e prevalente rifiuti speciali non assimilati e/o pericolosi prodotti ai sensi delle vigenti disposizioni non sono soggetti al tributo a condizione che il produttore ne dimostri l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente.
2. Si intendono luogo di produzione di rifiuti speciali di cui al comma precedente esclusivamente le aree o parti di esse le cui superfici sono strutturate e destinate alla formazione in maniera ordinaria e prevalente dei rifiuti stessi (superfici di produzione industriale, laboratori, specifici reparti di strutture sanitarie, ecc.). Sono escluse pertanto quelle aree nelle quali si ha una occasionale ed accidentale dispersione di parte di detti rifiuti (aree di movimentazione dei materiali, magazzini, ecc.).
3. Per i produttori di rifiuti speciali non assimilabili agli urbani non si tiene altresì conto della parte di area dei magazzini, funzionalmente ed esclusivamente collegata all'esercizio dell'attività produttiva, occupata da materie prime e/o merci, merceologicamente rientranti nella categoria dei rifiuti speciali non assimilabili, la cui lavorazione genera comunque rifiuti speciali non assimilabili, fermo restando l'assoggettamento delle restanti aree e dei magazzini destinati allo stoccaggio di prodotti finiti e di semilavorati e comunque delle parti dell'area dove vi è presenza di persone fisiche.
4. Nell'ipotesi in cui vi siano obiettive difficoltà nel delimitare le superfici ove si formano i rifiuti speciali, l'individuazione di quest'ultime è effettuata in maniera forfettaria applicando all'intera superficie le seguenti percentuali distinte per tipologia di attività economiche:

Descrizione attività	% di abbattimento della superficie
Lavanderie a secco, tintorie non industriali	20%
Laboratori fotografici	15%
Autoriparatori, elettrauto, gommisti, carrozzerie	20%
Laboratori dentistici, radiologici, laboratori odontotecnici, estetiste, parrucchieri	10%
Tipografie, stamperie, serigrafie, incisioni, vetrerie	10%
Attività industriali o artigianali di produzione di beni	20%
Distributori di carburanti	10%

5. L'esenzione di cui al comma 1 viene riconosciuta solo ai contribuenti che provvedano ad indicare le superfici produttive di rifiuti speciali nella dichiarazione di cui al successivo art. 22 e nella relativa planimetria.
6. L'esenzione e le riduzioni di cui ai commi precedenti verranno riconosciute solo ai contribuenti che provvedano a fornire al Gestore amm.vo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento idonea documentazione comprovante l'ordinaria produzione dei predetti rifiuti ed il loro trattamento in conformità alle disposizioni vigenti (a titolo di esempio: contratti di smaltimento, copie formulari di trasporto dei rifiuti regolarmente firmati a destinazione, ecc.). Con la presentazione di tale dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare lo smaltimento.
Qualora non venga presentata tale documentazione si procederà al recupero della quota di riduzione indebitamente applicata comprensiva di sanzioni ed interessi.

Art. 12
DETERMINAZIONE DEL NUMERO DEGLI OCCUPANTI DELLE UTENZE
DOMESTICHE

1. La tariffa del tributo per le utenze domestiche è commisurata, oltre che alla superficie, anche al numero dei componenti, secondo quanto previsto dal D.P.R. 158/1999, che risultano occupare l'immobile fino al momento dell'emissione dell'invito al pagamento
2. Per le utenze domestiche occupate da nuclei familiari che vi hanno stabilito la loro residenza, ai fini dell'applicazione del tributo, si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare risultante dai registri anagrafici comunali. Nel numero dei componenti devono essere altresì considerati i soggetti che, pur non avendo la residenza nell'unità abitativa, risultano ivi dimoranti, fatta eccezione per quelli la cui permanenza nell'abitazione stessa non superi i 6 mesi l'anno. Le variazioni del numero dei componenti devono essere denunciate con le modalità e nei termini previsti dal successivo art. 22, fatta eccezione per le variazioni del numero dei componenti residenti le quali sono comunicate dall'Ufficio anagrafico comunale ai fini della corretta determinazione della tariffa.
3. Nel caso di occupazione dello stesso immobile da parte di più nuclei familiari è necessario presentare un'unica dichiarazione secondo le modalità di cui all'art. 22 specificando i nominativi che compongono ogni nucleo e indicando come numero di occupanti la somma dei componenti di ogni nucleo familiare.
4. I soggetti che risultano iscritti negli elenchi anagrafici del Comune risultanti residenti in una determinata unità abitativa non sono considerati ai fini della determinazione del numero dei componenti nel caso in cui si tratti di:
 - a. anziano collocato in casa di riposo;
 - b. soggetto che svolge attività di studio o di lavoro all'estero per un periodo superiore a 6 mesi in un anno;
 - c. soggetti che sono ricoverati in strutture sanitarie di cura o assistenziali o comunità per un periodo superiore a 6 mesi all'anno a condizione che l'assenza sia adeguatamente documentata.
5. Qualora i soggetti di cui alle lettere a, b, c di cui al comma precedente risultino come unici componenti del nucleo familiare ed assumano residenza in altro luogo, si considera ai fini del calcolo un unico componente, previa richiesta documentata, purché i locali vengano tenuti a disposizione per i propri usi.
6. Per le utenze domestiche occupate da non residenti il numero dei componenti occupanti l'abitazione viene stabilito in base a quanto indicato nella dichiarazione presentata ai sensi dell'art. 22. In caso di mancata indicazione nella dichiarazione o nel caso di unità immobiliari tenute a disposizione del soggetto passivo, il numero degli occupanti viene stabilito in due unità, fatto salvo quanto stabilito al comma precedente.
7. Le cantine, le autorimesse o gli altri simili luoghi di deposito non riconducibili ad abitazioni principali si considerano utenze non domestiche.

Art. 13
CLASSIFICAZIONE DELLE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Per le utenze non domestiche, sino a che non siano messi a punto e resi operativi sistemi di misurazione delle quantità di rifiuti effettivamente prodotti dalle singole utenze, i locali e le aree con diversa destinazione d'uso vengono accorpati in classi di attività omogenee con riferimento alla presuntiva quantità di rifiuti prodotti, per l'attribuzione rispettivamente della quota fissa e della quota variabile della tariffa.

2. Per l'individuazione della categoria di attività in cui includere le utenze non domestiche, ai fini della determinazione dell'importo del tributo dovuto, si fa riferimento al codice ATECO dell'attività, a quanto risultante dall'iscrizione alla CC.II.AA o nell'atto di autorizzazione all'esercizio di attività o da pubblici registri o da quanto denunciato ai fini IVA. La categoria associata all'attività verrà determinata attraverso le tabelle di conversione. In mancanza, o in caso di divergenza, si considera l'attività effettivamente svolta. Nel caso di attività distintamente classificate svolte nell'ambito degli stessi locali o aree scoperte, per le quali non sia possibile distinguere quale parte sia occupata dall'una o dall'altra si applicheranno i parametri relativi all'attività prevalente, quale risulta dalle iscrizioni obbligatorie, previa verifica di oggettivi parametri quantitativi. Le attività economiche non incluse esplicitamente nell'elenco saranno inserite nella categoria tariffaria con più simile produttività potenziale di rifiuti.
3. La tariffa applicabile per ogni attività economica, determinata in base alla classificazione operata secondo i commi precedenti, è unica anche se le superfici che servono per l'esercizio dell'attività stessa presentano diversa destinazione d'uso (es. superficie di vendita, esposizione, deposito, ufficio, ecc.). Per le unità locali presenti in luoghi diversi si farà riferimento all'effettiva attività svolta nell'unità locale.
4. Alle superfici scoperte operative con autonoma e distinta utilizzazione è tuttavia possibile applicare la tariffa corrispondente alla specifica tipologia d'uso.
5. Nelle unità immobiliari adibite a civile abitazione in cui sia svolta anche un'attività economica o professionale, alla superficie a tal fine utilizzata è applicata la tariffa prevista per la specifica attività esercitata.

Art. 14

RIDUZIONE PER COMPOSTAGGIO DA PARTE DELLE UTENZE DOMESTICHE

1. Per le utenze domestiche che provvedono a smaltire in proprio gli scarti compostabili mediante compostaggio domestico è prevista una riduzione del 10% del tributo. A tal fine gli utenti dovranno presentare al Gestore amm.vo apposita autodichiarazione di impegno a praticare continuativamente e in modo corretto il compostaggio domestico, ovvero, qualora residenti in area agricola a provvedere al loro smaltimento nella concimaia, nel rispetto delle disposizioni in materia di igiene e tutela dell'ambiente. Per poter applicare la riduzione in corso d'anno è necessario che le domande vengano presentate entro il 28 febbraio dell'anno medesimo e che il compostaggio sia effettivamente attivato entro tale data. Decorso tale termine sarà possibile applicare la riduzione tariffaria solamente a decorrere dall'anno successivo. Suddetta dichiarazione sarà valida anche per gli anni successivi, purché non siano mutate le condizioni, con obbligo per il soggetto passivo di comunicare al Gestore amm.vo la cessazione dello svolgimento dell'attività di compostaggio. Con la presentazione della sopra citata dichiarazione il soggetto passivo autorizza altresì il Gestore, i servizi comunali preposti o tecnici esterni incaricati, a provvedere a verifiche, anche periodiche, al fine di accertare la reale pratica del compostaggio.

Art. 15

RIDUZIONE PER LE UTENZE NON DOMESTICHE

1. Le utenze non domestiche che dimostrino di aver avviato al riciclo a proprie spese rifiuti assimilati agli urbani hanno diritto ad una riduzione del tributo.
2. La riduzione del comma precedente viene calcolata in base al rapporto tra il quantitativo di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare, con esclusione degli imballaggi secondari e terziari, e la produzione complessiva di rifiuti assimilati agli urbani

prodotti dall'utenza nel corso del medesimo anno. La riduzione verrà determinata, sulla parte variabile della tariffa del tributo secondo la tabella seguente:

Da	A	Riduzione Possibilità B
0	25%	Nessuna riduzione
Oltre 25%	50%	40%
Oltre 50%		70%

3. Al fine dell'attribuzione della precedente riduzione, i titolari delle utenze non domestiche sono tenuti a presentare al Gestore amm.vo entro il 28 febbraio dell'anno successivo a quello di riferimento apposita dichiarazione attestante la quantità di rifiuti assimilati agli urbani avviati al riciclo nel corso dell'anno solare precedente e la quantità complessiva di rifiuti assimilati agli urbani prodotti dall'unità locale. A tale dichiarazione dovranno altresì allegare copia di tutti i formulari di trasporto, di cui all'art. 193 del D.Lgs 152/2006, relativi ai rifiuti riciclati, debitamente controfirmati dal destinatario, o adeguata documentazione comprovante la quantità dei rifiuti assimilati avviati al riciclo, in conformità alle normative vigenti. E' facoltà del soggetto gestore, comunque, richiedere ai predetti soggetti copia del modello unico di denuncia (MUD) per l'anno di riferimento o altra documentazione equivalente. Per il calcolo dell'incentivo si considera come quantità totale di rifiuti prodotti il risultato della moltiplicazione tra la superficie assoggettata al tributo ed il doppio del coefficiente di produzione annuo per l'attribuzione della quota variabile della tariffa (coefficiente *Kd*) della categoria corrispondente, indicato nel provvedimento di determinazione annuale delle tariffe, mentre verranno considerati ai fini del calcolo esclusivamente i rifiuti assimilati avviati al riciclo elencati nell'allegato B.
4. Qualora si dovessero rilevare delle difformità tra quanto dichiarato e quanto risultante nel MUD o altra documentazione, tali da comportare una minore riduzione spettante, si provvederà a recuperare la quota di riduzione indebitamente applicata.

Art. 16 RIDUZIONI TARIFFARIE

1. Ai sensi dell'art. 1, commi 659 e 660, della L. 147/2013 e successive modificazioni, la tariffa del tributo è ridotta del 30% nelle seguenti ipotesi:
 - a. Abitazioni tenute a disposizione o altro uso limitato e discontinuo per meno di 183 giorni;
 - b. Locali, diversi dalle abitazioni ed aree scoperte, adibiti ad uso stagionale o ad uso non continuativo ma ricorrente per meno di 183 giorni da licenza o autorizzazione rilasciata dai competenti organi per l'esercizio dell'attività medesima;
 - c. Abitazioni occupate da soggetti che risiedano o abbiano la dimora per più di sei mesi all'anno all'estero"
2. Le riduzioni tariffarie sopra indicate competono a richiesta dell'interessato e decorrono dalla data di variazione, se vengono rispettati i termini previsti dall'art. 22, in caso contrario dall'anno successivo a quello della richiesta, salvo che non siano domandate contestualmente alla dichiarazione di inizio detenzione o possesso, nel cui caso hanno la stessa decorrenza della dichiarazione. Il contribuente è tenuto a dichiarare il venir meno delle condizioni che danno diritto alla loro applicazione entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione di variazione.

Art. 17 CUMULO DI RIDUZIONI ED AGEVOLAZIONI

1. L'ammontare delle riduzioni previste dal presente regolamento non deve superare il 70% della tassa.
2. Qualora si rendessero applicabili più riduzioni o agevolazioni, ciascuna di esse opera sull'importo ottenuto dall'applicazione delle riduzioni o agevolazioni precedentemente considerate.

Art. 18
ZONE NON SERVITE

1. Il tributo è dovuto per intero nelle zone in cui è effettuata la raccolta dei rifiuti urbani ed assimilati. Si intendono servite tutte le zone del territorio comunale incluse nell'ambito dei limiti della zona servita, come definita dal vigente regolamento comunale per la gestione del servizio dei rifiuti urbani ed assimilati. Si considerano comunque ubicati in zone servite tutti gli insediamenti la cui distanza tra essi ed il più vicino punto di raccolta non è superiore a 500 metri lineari, e le utenze interessate da forme di raccolta domiciliare o di prossimità.
2. Per la finalità di cui al precedente comma la distanza viene calcolata a partire dal ciglio della strada pubblica, escludendo, quindi, le eventuali vie di accesso private agli insediamenti.
3. Per le utenze di fatto non servite dalla raccolta, il tributo da applicare è ridotto in misura del 60%.
4. I possessori o detentori degli insediamenti comunque situati fuori dalle zone servite sono tenuti ad utilizzare il servizio pubblico di nettezza urbana, provvedendo al conferimento dei rifiuti presso il centro di raccolta del proprio comune.

Art. 19
MANCATO SVOLGIMENTO DEL SERVIZIO

1. In caso di mancato svolgimento del servizio di gestione dei rifiuti o di effettuazione dello stesso in grave violazione della disciplina di riferimento, nonché di interruzione del servizio per motivi sindacali o per imprevedibili impedimenti organizzativi che abbiano determinato una situazione riconosciuta dall'autorità sanitaria di danno o pericolo di danno alle persone o all'ambiente, il tributo è dovuto dai contribuenti coinvolti in misura del 20 % per il periodo in cui il servizio non è stato effettivamente svolto.

Art. 20
TRIBUTO GIORNALIERO

1. Per il servizio di gestione dei rifiuti assimilati prodotti dai soggetti che occupano o detengono temporaneamente, con o senza autorizzazione, locali o aree pubbliche o di uso pubblico, è dovuto il tributo giornaliero.
2. L'occupazione o la detenzione è temporanea quando si protrae per periodi inferiori a 183 giorni nel corso dello stesso anno solare.
3. La tariffa del tributo giornaliero è commisurata per ciascun metro quadrato di superficie occupata.
4. La tariffa giornaliera è fissata, per ogni categoria, nella misura di 1/365 della tariffa annuale del tributo (quota fissa e quota variabile) maggiorata del 50% per ogni giorno o frazione di giorno di occupazione.
5. Nel caso di svolgimento dell'attività o di durata dell'occupazione superiore o pari a 183 giorni dell'anno solare è dovuta comunque la tariffa annuale del tributo.
6. L'obbligo della dichiarazione dell'uso temporaneo è assolto con il pagamento del tributo.

7. Al tributo giornaliero si applicano, in quanto compatibili, tutte le disposizioni del tributo annuale.
8. La tassa giornaliera non è dovuta nei seguenti casi:
 - Occupazione di locali o aree scoperte per meno di sessanta minuti giornalieri;
 - Occupazione di area pubblica per il solo carico e scarico delle merci o per traslochi per il tempo strettamente necessario al loro svolgimento anche se di durata superiore a quella indicata al punto precedente;
 - Occupazioni occasionali di pronto intervento con ponti, scale, pali, ecc.;
 - Occupazioni effettuate da girovaghi ed artisti con soste non superiori a 4 ore;
 - Occupazioni realizzate in occasione di manifestazioni politiche, sindacali, religiose, assistenziali, culturali, sportive o del tempo libero di durata non superiore a 24 ore purché non comportino attività di vendita o di somministrazione a fini di lucro;
 - occupazione di aree scoperte pubbliche ed i locali di proprietà comunale dove si svolgono manifestazioni patrocinate dal Comune.
9. Alla tassa giornaliera non si applica la riduzione di cui all'art. 16, comma 1 lettera b del presente regolamento.
10. L'ufficio addetto al rilascio delle concessioni per l'occupazione del suolo pubblico e quello addetto alla vigilanza sono tenuti a comunicare al gestore tutte le concessioni rilasciate, nonché eventuali occupazioni abusive riscontrate.

Art. 21

TRIBUTO PROVINCIALE

1. E' fatta salva l'applicazione del tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione ed igiene ambientale di cui all'art. 19 del D.Lgs 504/1992.
2. Il tributo è commisurato alla superficie dei locali e delle aree assoggettabili al tributo ed è applicato nella misura percentuale deliberata dalla Provincia.

Art. 22

DICHIARAZIONE DI INIZIO, VARIAZIONE E CESSAZIONE

1. Il verificarsi del presupposto per l'assoggettamento al tributo determina l'obbligo per il soggetto passivo di presentare apposita dichiarazione di inizio detenzione o possesso dei locali o delle aree soggette.
2. Nell'ipotesi di più soggetti obbligati in solido, la dichiarazione può essere presentata anche da uno solo dei detentori o possessori.
3. I soggetti obbligati provvedono a consegnare all'ufficio preposto dall'amministrazione comunale la dichiarazione, entro 30 giorni dalla data in cui è decorsa la detenzione o possesso dei locali e aree soggette.
4. Ai fini dell'applicazione del tributo la dichiarazione ha effetto anche per gli anni successivi, sempreché non si verificano modificazioni dei dati dichiarati da cui consegue un diverso ammontare del tributo. In quest'ultimo caso il contribuente è obbligato a presentare apposita dichiarazione di variazione entro 30 giorni dalla data del verificarsi della variazione stessa. Non comporta obbligo di presentazione della denuncia di variazione la modifica del numero dei componenti il nucleo familiare se si tratta di soggetti residenti.
5. La dichiarazione di cessata detenzione o possesso dei locali o delle aree deve essere presentata dal dichiarante originario o dai soggetti conviventi entro 30 giorni dal giorno della cessazione con l'indicazione di tutti gli elementi atti a comprovare la stessa.
6. Nel caso di mancata presentazione della dichiarazione di cessazione nei termini indicati al punto precedente la cessazione avrà effetto dalla data di presentazione della dichiarazione

stessa o dalla data di inizio occupazione da parte del soggetto subentrante qualora sia inequivocabilmente riconducibile al medesimo immobile.

7. La dichiarazione sia originaria che di variazione e cessazione deve contenere i seguenti elementi:

Utenze domestiche

- a. Generalità degli occupanti/detentori/possessori, il codice fiscale, la residenza, recapito telefonico;
- b. Generalità del soggetto denunciante se diverso dal contribuente, con indicazione della qualifica;
- c. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, superficie calpestabile e destinazione d'uso dei singoli locali;
- d. Copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
- e. Numero degli occupanti i locali, compresi i non residenti;
- f. Data in cui ha avuto inizio l'occupazione/detenzione o il possesso dei locali o in cui è intervenuta la variazione o la cessazione;
- g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

Utenze non domestiche

- a. Denominazione della ditta o ragione sociale della società, relativo scopo sociale o istituzionale della persona giuridica, sede principale o legale, codice fiscale e partita IVA, codice ATECO dell'attività, recapito telefonico, PEC e/o indirizzo di posta elettronica;
- b. Generalità del rappresentante legale denunciante;
- c. Persone fisiche che hanno la rappresentanza e l'amministrazione della società;
- d. Estremi catastali, indirizzo di ubicazione comprensivo di numero civico dell'immobile e il numero dell'interno ove esistente, le superfici e le destinazioni d'uso dei singoli locali e delle aree denunciate e loro partizioni interne;
- e. Copia planimetrie in scala e/o quotate allegate alle autorizzazioni edilizie;
- f. Data di inizio dell'occupazione/ conduzione o di variazione degli elementi denunciati;
- g. La sussistenza di presupposti per la fruizione di riduzioni o agevolazioni.

La denuncia deve essere regolarmente sottoscritta (autografa, con firma digitale...).

8. Tutte le dichiarazioni di iscrizione, cancellazione o variazione devono essere redatte su modello messo a disposizione dall'Ente. Le stesse potranno essere consegnate o direttamente o a mezzo posta con raccomandata a/r o a mezzo fax, o PEC allegando documento di identità. La denuncia si intende consegnata all'atto del ricevimento da parte dell'ente preposto nel caso di consegna diretta, alla data di spedizione risultante dal timbro postale nel caso di invio postale, o alla data del rapporto di ricevimento nel caso di invio a mezzo fax. In caso di invio per posta elettronica all'indirizzo di posta certificata, il soggetto passivo deve ricevere la "conferma di lettura"; in tal caso la denuncia si intende consegnata alla data di invio della mail. Qualora sia attivo un sistema di presentazione delle istanze tramite web, l'utente potrà utilizzare anche detto sistema seguendo le indicazioni di compilazione ed inoltro fornite sul sito, esclusivamente per i casi previsti. In quest'ultimo caso la data di consegna sarà il giorno della compilazione.
9. La dichiarazione, anche se non redatta su modello prescritto, è valida qualora contenga tutti i dati e gli elementi indispensabili indicati al precedente comma 7 e sia fatta in forma scritta, firmata e accompagnata da copia del documento di identità.
10. I soggetti passivi che hanno già presentato la dichiarazione ai fini della tassa smaltimento rifiuti o della tariffa di igiene ambientale o tariffa integrata ambientale sono esonerati dall'obbligo di presentare una nuova dichiarazione, fatto salvo quanto disposto dal comma 4.
11. Nel caso di decesso del contribuente i coobbligati o gli eredi dello stesso, dovranno provvedere alla presentazione della dichiarazione di variazione o cessazione entro il termine di cui al precedente comma 5.
12. Le dichiarazioni di cui ai commi precedenti devono essere presentate al Gestore amm.vo.

Art. 23
RISCOSSIONE

1. La TARI è versata secondo le disposizioni di legge.
2. Il numero e le scadenze delle rate del pagamento del tributo verranno stabilite annualmente con apposita deliberazione dell'ente. In caso di mancata deliberazione si intenderanno applicabili quelle deliberate l'anno precedente.
3. L'importo complessivo del tributo annuo dovuto è arrotondato all'euro superiore o inferiore a seconda che le cifre decimali siano pari/superiori o inferiori a 49 centesimi, in base a quanto previsto dal comma 166, art. 1, della L. 296/2006.
4. Eventuali conguagli di anni precedenti o dell'anno in corso possono essere riscossi anche in unica soluzione.
5. Al contribuente che non versi alle prescritte scadenze le somme indicate nell'invito di pagamento è notificato, anche a mezzo raccomandata A.R. e a pena di decadenza entro il 31 dicembre del quinto anno successivo all'anno per il quale il tributo è dovuto, avviso di accertamento per omesso o insufficiente pagamento. L'avviso indica le somme da versare in unica rata entro sessanta giorni dalla ricezione, con addebito delle spese di notifica e contenente l'avvertenza che, in caso di inadempimento, si applicherà la sanzione per omesso pagamento di cui all'art. 29 comma 1, oltre agli interessi di mora, e si procederà alla riscossione coattiva con aggravio delle spese di riscossione secondo quanto stabilito dall'art. 30.

Art. 24
DILAZIONI DI PAGAMENTO E ULTERIORI RATEIZZAZIONI

1. Qualora le somme dovute in seguito all'accertamento, comprensive di eventuali sanzioni e interessi, siano superiori a € 300,00 il contribuente, può richiedere al Comune, non oltre il termine di versamento, una rateizzazione. La rateizzazione può essere concessa nelle ipotesi di temporanea situazione di obiettiva difficoltà del contribuente. Sulle somme rateizzate saranno applicati gli interessi legali
2. La rateizzazione è concessa con le seguenti modalità:
 - a. fino a 6 rate mensili per importi superiori ai 300,00 € e fino a 1.000,00 €;
 - b. fino a 6 rate bimestrali per importi superiori ai 1.000,00 € e fino ai 10.000,00 €;
 - c. fino a 12 rate bimestrali per importi superiori ai 10.000,00 €.In ogni caso, a pena di decadenza e ed al fine di verificare la temporanea situazione di difficoltà, alla richiesta di rateizzazione dovrà essere allegato l'ultimo estratto conto disponibile e l'estratto conto dell'anno precedente a quello della richiesta, relativi ai conti correnti bancari, postali o di deposito.
3. Per richieste di rateizzazione che superano 10.000,00 € dovrà essere presentata al Gestore amm.vo idonea garanzia mediante polizza fideiussoria o fideiussione bancaria redatte sui modelli predisposti dal Comune e rilasciate da primaria compagnia accettata dal Comune.
4. Il contribuente decade dal beneficio della rateazione nel caso di ritardo superiore a quindici giorni nel versamento anche di una sola rata. In tal caso:
 - a. il debitore decade automaticamente dal beneficio della rateazione;
 - b. l'intero importo ancora dovuto è immediatamente ed automaticamente riscuotibile in un'unica soluzione;
 - c. l'importo non può più essere rateizzato;
 - d. le sanzioni sono dovute per intero.

Art. 25
RIMBORSI E COMPENSAZIONI

1. Il soggetto passivo deve richiedere al Comune il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di 5 anni dalla data del pagamento ovvero dal giorno in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione. Tale rimborso avrà luogo entro 180 giorni dalla presentazione della richiesta.
2. Sulle somme da rimborsare sono corrisposti gli interessi legali dalla data del versamento.
3. Il contribuente nella domanda di rimborso può richiedere la compensazione delle somme da rimborsare con eventuali importi dovuti a titolo di TARI. Il funzionario responsabile comunica, entro 90 giorni dalla ricezione, l'accoglimento dell'istanza di compensazione.

Art. 26
IMPORTI MINIMI

1. Il contribuente è tenuto al versamento del tributo qualora l'importo annuale dovuto comprensivo del tributo provinciale di cui all'art. 21 sia superiore ad € 12,00.
2. Per il tributo giornaliero di cui all'art. 19 il contribuente non è tenuto al versamento qualora l'importo dovuto sia non superiore ad € 3,00.
3. Non viene esperita istruttoria e non sono eseguiti rimborsi per importi pari o inferiori ad € 12,00.
4. Non si procede all'emissione dell'atto di accertamento qualora l'ammontare dovuto, comprensivo di tassa, sanzioni ed interessi, non sia superiore a 15,00 € per ogni periodo di imposta

Art. 27
FUNZIONARIO RESPONSABILE

1. La Giunta Comunale designa il funzionario responsabile del tributo a cui sono attribuiti tutti i poteri per l'esercizio di ogni attività organizzativa e gestionale, compreso quello di sottoscrivere i provvedimenti afferenti a tali attività, nonché la rappresentanza in giudizio per le controversie relative allo stesso tributo.
2. In caso di affidamento del servizio il gestore designa un funzionario responsabile cui sono attribuiti i poteri di cui al comma 1 mentre il funzionario responsabile designato dall'amministrazione comunale mantiene poteri di vigilanza e controllo.

Art. 28
VERIFICHE ED ACCERTAMENTI

1. Il soggetto preposto svolge le attività necessarie al controllo dei dati contenuti nella denuncia e le attività di controllo per la corretta applicazione del tributo. A tal fine può:
 - a. inviare al contribuente questionari, da restituire debitamente compilati entro il termine di 60 giorni dalla notifica;
 - b. utilizzare, nel rispetto delle vigenti disposizioni di tutela del trattamento dei dati personali, dati presentati per altri fini, ovvero richiedere ad uffici pubblici o ad enti di gestione di servizi pubblici, dati e notizie rilevanti nei confronti dei singoli contribuenti, in esenzione di spese e diritti;
 - c. accedere ai locali ed alle aree assoggettabili al tributo, mediante personale debitamente autorizzato, dandone preavviso al contribuente di almeno 7 giorni. In caso di mancata collaborazione del contribuente od altro impedimento alla diretta rilevazione il soggetto

preposto procede all'accertamento sulla base di presunzioni semplici di cui all'art. 2729 del codice civile. Per le operazioni di cui sopra, ha facoltà di avvalersi:

- degli accertatori di cui ai commi 179-182, art. 1, della L. 296/2006, ove nominati;
- del proprio personale dipendente;
- di soggetti privati o pubblici di provata affidabilità e competenza, con cui può stipulare apposite convenzioni;

Per accedere agli immobili il personale di cui sopra dovrà essere appositamente autorizzato ed esibire apposito documento di riconoscimento.

d. utilizzare tutte le banche dati messe a disposizione dall'Agenzia delle Entrate

2. Per le finalità del presente articolo, tutti gli uffici comunali sono obbligati a trasmettere al gestore, nel rispetto delle vigenti normative in materia di trattamento dei dati personali, periodicamente copia o elenchi:

- delle concessioni per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche;
- dei provvedimenti di abitabilità/agibilità e planimetrie rilasciati per l'uso dei locali ed aree;
- dei provvedimenti relativi all'esercizio di attività artigianali, commerciali fisse o itineranti;
- di ogni variazione anagrafica relativa alla nascita, decesso, variazione di residenza e domicilio della popolazione residente.

3. Nei casi in cui dalle verifiche condotte sui versamenti eseguiti dai contribuenti e dai riscontri operati in base ai precedenti commi, venga riscontrata la mancanza, l'insufficienza o la tardività del versamento ovvero l'infedeltà, l'incompletezza o l'omissione della dichiarazione originaria o di variazione, si provvederà alla notifica di apposito avviso di accertamento motivato in rettifica o d'ufficio, a norma dei commi 161 e 162 dell'art. 1 della L. 296/2006, comprensivo del tributo o del maggiore tributo dovuto, oltre che degli interessi, delle sanzioni di cui all'art. 29 del presente regolamento ed ai commi 694 e seguenti dell'art. 1 della L. 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni nonché delle spese.

Art. 29

SANZIONI ED INTERESSI

1. In caso di omesso, insufficiente o tardivo versamento del tributo verrà applicata la sanzione stabilita dai D.Lgs 471/1997 e 472/1997. Per la predetta sanzione non è ammessa la definizione agevolata ai sensi dell'art. 17, comma 3, del D.Lgs 472/1997.
2. In caso di omessa presentazione della dichiarazione si applica la sanzione dal 100% al 200% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
3. In caso di infedele dichiarazione si applica la sanzione dal 50% al 100% del tributo non versato, con un minimo di € 50,00.
4. In caso di mancata, incompleta o infedele risposta al questionario di cui all'art. 28 comma 1 lettera a), entro il termine di 60 giorni dalla notifica dello stesso, si applica la sanzione da € 100,00 a € 500,00.
5. Le sanzioni di cui ai precedenti commi 2,3 e 4 sono ridotte ad un terzo se, entro il termine per la proposizione del ricorso, interviene acquiescenza del contribuente, con pagamento del tributo, se dovuto, della sanzione ridotta e degli interessi.
6. Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi nella misura del tasso legale. Detti interessi sono calcolati dalla data di esigibilità del tributo.

Art. 30

RISCOSSIONE COATTIVA

1. In caso di mancato pagamento dell'avviso di accertamento sarà effettuata la riscossione coattiva secondo le modalità consentite dalle normative vigenti per tempo.
2. Non si procede alla riscossione coattiva qualora l'importo complessivamente dovuto, incluso tassa, sanzioni ed interessi, sia inferiore a 15,00 €.

Art. 31
NORMA DI RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente regolamento si rinvia alle disposizioni contenute nella Legge 147/2013 ed eventuali successive modificazioni ed integrazioni.

Art. 32
NORME TRANSITORIE E FINALI

1. Le disposizioni del presente regolamento hanno effetto dal 01/01/2014.
2. Per la prima applicazione del tributo si considereranno valide tutte le denunce prodotte in precedenza ai fini della TARSU/TIA/TARES opportunamente integrate con gli elementi in esse non contenuti, necessari per l'applicazione della TARI. Suddetti elementi saranno ottenuti ricorrendo alle informazioni già presenti nelle banche dati a disposizione dell'ente e, ove queste non siano sufficienti, per mezzo di apposite richieste presentate agli utenti.
3. Per il primo anno di applicazione del tributo tutte le dichiarazioni richieste dal presente regolamento potranno essere presentate entro il 31/10/2014.

ALLEGATO A:

Categoria	Descrizione
und01	Musei, biblioteche, scuole, associazioni, luoghi di culto
und02	Cinematografi e teatri
und03	Autorimesse e magazzini senza alcuna vendita diretta
und04	Campeggi, distributori carburanti, impianti sportivi
Und05	Stabilimenti balneari
und06	Esposizioni, autosaloni
und07	Alberghi con ristorante
und08	Alberghi senza ristorante
und09	Case di cura e riposo, caserme carceri e altre collettività
und10	Ospedali e ambulatori
und11	Uffici, agenzie e studi professionali
und12	Banche e Istituti di credito
und13	Negozi di abbigliamento, calzature, libreria, cartoleria, ferramenta e altri beni durevoli
und14	Edicola, farmacia, tabaccaio, plurilicenze
und15	Negozi particolari quali filatelia, tende e tessuti, tappeti, cappelli e ombrelli, antiquariato
und16	Banchi di mercato beni durevoli
und17	Attività artigianali tipo botteghe: parrucchiere, barbiere, estetista, lavanderia
und18	Attività artigianali tipo botteghe: falegname, idraulico, fabbro, elettricista
und19	Carrozzeria, autofficina, elettrauto
und20	Attività industriali con capannoni di produzione
und21	Attività artigianali di produzione di beni specifici
und22	Ristoranti, trattorie, osterie, pizzerie, pub
und23	Mense, birrerie, hamburgerie
und24	Bar, caffè, pasticceria, gelateria
und25	Supermercato, pane e pasta, macelleria, salumi, formaggi, generi alimentari
und26	Plurilicenze alimentari e/o miste
und27	Ortofrutta, pescherie, fiori e piante, pizza al taglio
und28	Ipermercati di generi misti
und29	Banchi di mercato generi alimentari
und30	Discoteche, night club, sale giochi

ALLEGATO B: rifiuti per i quali è reso il servizio pubblico:

CODICE CER	DESCRIZIONE
150101	Imballaggi in carta e cartone
150102	Imballaggi in plastica
150103	Imballaggi in legno
150104	Imballaggi metallici
150107	Imballaggi in vetro
200101	Carta e cartone
200102	Vetro
200108	Rifiuti biodegradabili di cucine e mense
200110	Abbigliamento
200111	Prodotti tessili
200138	Legno non contenente sostanze pericolose

**COMUNE DI FINALE EMILIA
Modena**

**COLLEGIO DEI REVISORI
Verbale n. 6 del 2.9.2014**

Il giorno 2 Settembre 2014, alle ore 9.30, presso la sede operativa/provvisoria del Comune di Finale Emilia, Via Monte Grappa n. 6, si è riunito il Collegio dei Revisori dei Conti.

Sono presenti il Presidente Rag. Andrea Amaini ed il componente Avv. Giorgio Bigarelli.
Assente l'altro componente Rag. Vito Rosati.

Gli argomenti posti all'ordine del giorno sono i seguenti:

...omissis...

- 2) Parere relativo alla proposta di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina della tassa sui rifiuti (TARI)

...omissis...

Si passa ora ad analizzare il 2° oggetto all'ordine del giorno:

- 2) PARERE RELATIVO ALLA PROPOSTA DI APPROVAZIONE DEL REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI)

Analizzata la proposta di approvazione del suddetto Regolamento, che qui si allega, e non ravvisando irregolarità nella relativa bozza,

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

ESPRIME PARERE FAVOREVOLE

sulla proposta di approvazione del Regolamento comunale per la disciplina del tributo per i servizi indivisibili (TASI)

...omissis...

Esauriti gli argomenti all'ordine del giorno, viene dichiarata chiusa la seduta previa stesura, lettura ed approvazione del presente verbale.

IL COLLEGIO DEI REVISORI DEI CONTI

F.to Rag. Andrea Amaini

F.to Avv. Giorgio Bigarelli

...omissis...



COMUNE DI FINALE EMILIA

PROVINCIA DI MODENA

ORGANO COMPETENTE

CONSIGLIO COMUNALE

GIUNTA COMUNALE

ALLEGATO ALLA DELIBERAZIONE DI _____
NR. 124 DEL 09/09/2014

IL SEGRETARIO COMUNALE

Il Responsabile dei Servizi Finanziari trasmette la proposta deliberativa concernente:

REGOLAMENTO COMUNALE PER LA DISCIPLINA DELLA TASSA SUI RIFIUTI (TARI) - APPROVAZIONE

In ordine alla quale esprime, per quanto di competenza, il seguente parere in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.):

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 02/09/2014

IL RESPONSABILE

F.to CINZIA BARAVELLI

SERVIZIO FINANZIARIO

Parere in ordine alla regolarità contabile (art. 49, comma 1, D.Lgs. 267/2000 - T.U.E.L.)

FAVOREVOLE

CONTRARIO

Finale Emilia, li 02/09/2014

IL RESPONSABILE SERVIZI FINANZIARI

F.to CINZIA BARAVELLI

COMUNE DI FINALE EMILIA
PROVINCIA DI MODENA

Il presente verbale viene approvato e sottoscritto;

IL PRESIDENTE

F.to MICHELE SCACCHETTI

IL VICESEGRETARIO COMUNALE

F.to MONICA MANTOVANI

ATTESTATO DI PUBBLICAZIONE

Si attesta che copia della presente deliberazione viene pubblicata all'Albo Pretorio di questo Comune per 15 giorni consecutivi dal 03/10/2014 al 18/10/2014

Lì, 03/10/2014

IL VICE SEGRETARIO

F.to MONICA MANTOVANI

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì, 03/10/2014

ISTRUTTORE AMMINISTRATIVO

MONICA PADOVANI

ESECUTIVITA'

La presente deliberazione, trascorsi 10 giorni dalla su indicata data di pubblicazione è divenuta esecutiva il 13/10/2014.

Lì,

E' copia conforme all'originale ad uso amministrativo.

Lì,

p. IL SEGRETARIO COMUNALE
L'IMPIEGATO ADDETTO